SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Ministero della salute

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Olariu Anca Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02583)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Porumboiu Ionelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02584)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghita Popescu Florentina Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02585)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toader Leana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02590)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Marioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02591)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nunu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02592)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vonica Ligia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02593)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaha Georgeta Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02594)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tunaru Paraschiva Trepadusi Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02595)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zavalas Mirabela Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02596)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Taune Geanina Kati, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02597)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Timofte Irinel Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02598)*

DECRETO 4 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Tardea Constantin Razvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02599)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Philipp Eller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02600)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Babita Erminia Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02601)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristian Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02602)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ropotan Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02603)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manea Gabriela Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02604)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaduva Valentina Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02605)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiru Zoica Zenovia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02606)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Tanta Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02607)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prichici Tabita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02608)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Turcu Cosmin Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02609)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Malanca Ion Laurentiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02610)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotiga Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02611)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Naharniuc Razvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02612)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02613)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazangiu Pantelica Maria Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02614)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02615)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitriu Macarie Carmen Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02616)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Calin Adrian Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02617)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacob Stefania Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02618)*

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prisacaru Niculescu Lenuta Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02619)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ene Leonard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02620)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aldea Balaianu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02621)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristea Irimia Virginica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02622)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vonica Ligia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02623)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Charley Mary Margaret, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02624)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Dency, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02625)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kunnathukuzhy James Shalia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02626)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kanjirathanuvelil Joy Shaiby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02627)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Tinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02628)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Ambily, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02629)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Steephen Rajeena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02630)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kopecna' Jirina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02631)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Laszlone' Angyal Tunde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02632)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Joy Hidhin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02633)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Renu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02634)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sumanaru Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02635)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrascu Nicoleta Gigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02636)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moothedan Deepa Binu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02637)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yactayo Gabriel Cynthia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02638)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szikszai Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02639)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Jessy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02640)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Padmakumari Nair Nimmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02641)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mandujano Bonilla Elizabeth Nelly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02642)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vezhakkattukunnel Sasi Rajimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02643)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Reny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02644)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bastidas Yaranga Kantuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02645)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bobeica Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02646)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Del Pozo Najarro Willy Rafael, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02647)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kuttikattikunnel George Manoj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02657)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Szasz Zsigmond, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02658)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Harsagyi Csabanè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02586)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gyurgyik Agnes Toth Ferencne', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02587)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Peter Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02588)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Ana Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02589)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thazhathukavanadiyil Jishamma Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02648)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Geena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02649)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Trifan Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02650)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Uta Mihaela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02651)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jacintha Keecheril Thampy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02652)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Jugovschi Alina Beatrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02653)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Reji Mol Tomy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02654)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Filioreanu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02655)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Abraham Anish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02656)*

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Parapallil Ninan Roney, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02659)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, relativo all'assegnazione finanziaria al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 6 agosto 2005 recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 2005, nel quale è riportata la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni dello Stato ed i relativi interventi a cui le risorse medesime sono destinate;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, n. 1178SEDI/6104 del 9 maggio 2008 con la quale è stato trasmesso l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2005, annullate per un contributo complessivo di euro 190.522,92;

Considerato che il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco nella stessa nota 1178SEDI/6104 del 9 maggio 2008, ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per le verifiche tecniche annullate per effettuare ulteriori verifiche sismiche;

Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni degli importi complessivamente assegnati al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 e che la proposta del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco consente la prosecuzione di verifiche finalizzate alla riduzione del rischio sismico;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche sismiche sostitutive contenute nell'allegato 2 al presente decreto, per un contributo totale di euro 190.522,80;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 190.522,92, resta assegnato al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco per il finanziamento delle verifiche riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 relativo al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco è parzialmente modificato dall'allegato 2 al presente decreto.

2. Per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 2, gli incarichi di verifica dovranno essere conferiti entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'elenco delle verifiche attivate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

Allegato 1 – Ministero dell'Interno

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE
(ORD 3376/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
29	CZ	CATANZARO	COMANDO PROVINCIALE CATANZARO	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	1 800.00
86	RI	RIETI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	34 992.96
90	RC	MELITO DI PORTO SALVO	DISTACCAMENTO DI MELITO PORTO SALVO (RC)	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	1 800.00
91	RC	MELITO DI PORTO SALVO	DISTACCAMENTO DI MELITO PORTO SALVO (RC)	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	1 800.00
94	AQ	L'AQUILA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO L'AQUILA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	21 480.00
95	SA	PONTECAGNANO FAIANO	NUCLEO ELICOTTERI VV.F. SA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	4 545.00
96	SA	PONTECAGNANO FAIANO	NUCLEO ELICOTTERI VV.F. SA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	5 985.00
108	AN	SENIGALLIA	DIREZIONE INTERREGIONALE MARCHE-UMBRIA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	25 100.00
116	SA	PONTECAGNANO FAIANO	NUCLEO ELICOTTERI VV.F. SA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	3 870.00
122	EN	ENNA	COMANDO PROVINCIALE ENNA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	8 640.00
123	CZ	CATANZARO	COMANDO PROVINCIALE CATANZARO PIANTONE INGRESSO	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	1 800.00
140	SP	LA SPEZIA	COMANDO PROVINCIALE	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	2 475.00
181	VR	VERONA	COMANDO PROVINCIALE VERONA	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	3 118.50
188	UD	UDINE	COMANDO PROVINCIALE DI UDINE	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	43 200.80
220	PA	PALERMO	COMANDO PROVINCIALE PALERMO	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	24 515.66
244	SI	MONTEPULCIANO	DISTACCAMENTO	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	5 400.00
				TOTALE	**190 522.92**

(*) abbreviazione per: Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse logistiche e Strumentali – Area Sedi di Servizio.

Allegato 2 – Ministero dell'Interno

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE SOSTITUTIVE
(ORD 3376/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1	NA	Napoli	Direzione Reg.le VV.F. Campania	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	49 711.80
2	ME	Messina	Comando Prov.le VVF Messina	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	31 740.00
3	CS	Cosenza	Comando Prov.le VVF Cosenza	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	31 416.00
4	PA	Palermo	Comando Prov.le VVF Palermo	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	44 520.00
5	RG	Ragusa	Comando Prov.le VVF Ragusa	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	27 960.00
6	CS	Paola	Comando Prov.le VVF Paola	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*)	5 175.00
				TOTALE	**190 522.80**

(*) abbreviazione per: Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse logistiche e Strumentali – Area Sedi di Servizio.

10A03351

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2010.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1). (Ordinanza n. 3860).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1)»;

Rilevato che l'organizzazione mondiale della sanità in data 11 giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico alla fase 6, la più elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale in atto»;

Rilevato che allo scopo di mettere in atto misure idonee a mitigare l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale A(H1N1), sulla scorta delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e del piano pandemico nazionale, è stata adottata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009;

Dato atto che detta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798/2009 ha, tra l'altro, autorizzato il direttore generale della prevenzione sanitaria dell'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a provvedere, con i poteri di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 anche esercitando diritti di prelazione già acquisiti presso produttori farmaceutici, ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura delle dosi di vaccino necessarie per assicurare la vaccinazione di almeno il quaranta per cento della popolazione italiana;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1)», con la quale sono state individuate le categorie di persone alle quali offrire la vaccinazione *de qua*;

Considerato l'attuale andamento epidemiologico dell'influenza pandemica A(H1N1) nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato che pure a fronte della recente conferma, da parte dell'OMS, del livello 6 di allarme pandemico, le dosi di vaccino sino ad oggi acquisite dallo Stato costituiscono, in ogni caso, una riserva idonea a fronteggiare eventi epidemiologici connessi all'influenza A (H1N1), relativamente alla campagna di vaccinazione 2009/2010, avuto particolare riguardo ai risultati evidenziati dalla relazione del presidente dell'Istituto superiore di sanità in data 16 marzo 2010, protocollo n. 201/10 COR-F, nella quale motivatamente si conclude che «il quantitativo di vaccini pandemici ancora disponibili nel nostro Paese (circa 8 milioni di dosi) è più che sufficiente a limitare gli effetti negativi di un'eventuale, ulteriore circolazione di A/H1N1 2009 almeno sino all'inizio della prossima stagione influenzale»;

Considerato che la menzionata ricognizione dell'effettiva ed attuale situazione di fatto giustifica la parziale revoca e conseguente modificazione dell'efficacia dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, n. 3798, nei termini indicati in dispositivo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere alla revoca parziale e conseguente modificazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009;

Rilevato, sotto un autonomo e diverso profilo, che la commissione affari sociali, sanità e famiglia dell'assemblea del Consiglio d'Europa, nel gennaio 2010, ha aperto un'inchiesta in merito alle decisioni prese dall'Organizzazione mondiale della sanità e dagli stati membri, per fronteggiare il rischio della pandemia e che, a tal fine, è previsto un rapporto da parte del relatore incaricato, Paul Flynn, entro la fine del mese di aprile 2010;

Sentito il Ministro della salute, che si è espresso con nota dell'11 marzo 2010;

Dispone:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dal citato art. 21-*quinquies*, a parziale revoca e conseguente modificazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, con limitato riguardo alle esigenze relative alla stagione influenzale in corso, l'autorizzazione all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza è rideterminata quantitativamente nella misura massima indicata nella nota dell'Istituto superiore della sanità indicata in premessa.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute è autorizzato a porre in essere gli atti consequenziali.

3. Resta impregiudicata ogni determinazione, azione od eccezione a tutela degli interessi pubblici, anche all'esito dell'attività di inchiesta del Consiglio d'Europa citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03535

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grecu (Gruber) Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Grecu (Gruber) Camelia, nata a Caransebes (Romania) il 20 novembre 1969, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic specializarea material rulant de cale ferata-vagoane» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica din Timisoara» nella sessione giugno 1993;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grecu (Gruber) Camelia, nata a Caransebes (Romania) il 20 novembre 1969, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) macchine e sistemi energetici, 3) impianti industriali, e (solo orale): 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto mesi.

Roma, 1° marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A02961

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gazdac Elvira Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di riesame della sig.ra Gazdac Elvira Nicoleta, nata a Ludus (Romania) il 12 dicembre 1974, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expertilor Contabili», conseguito in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea «Stinte Economice specializarea economia cometului» conseguito presso l'«Universitatea Dimitrie Cantemir» di Targu Mures nella sessione luglio 2009;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Corpul Expertilor Contabili si Contabilior Autorizzati din Romania» dal 1997;

Considerato che la sig.ra Gazdac aveva già presentato domanda per il riconoscimento del titolo in suo possesso e che tale domanda era stata rigettata perchè la sua formazione non era stata ritenuta assimilabile alla formazione richiesta in Italia, in quanto al tempo del conseguimento del titolo professionale di «Expertilor Contabili» da parte della sig.ra Gazdac, in Romania l'ordinamento richiedeva solo il possesso di un diploma di scuola media superiore, oltre a un tirocinio ed un esame di Stato, e che quindi non c'era corrispondenza al profilo italiano dell'esperto contabile (sez. B) che prevede un titolo accademico triennale;

Considerato che il 20 luglio 2009 l'istante con la domanda di riesame ha dimostrato il conseguimento della laurea quadriennale in Economia del commercio, del turismo e dei servizi presso l'«Universitatea Dimitri Cantemir» di Targu Mures e che l'Autorità competente romena — attraverso il sistema IMI — ha confermato che la laurea conseguita dalla Gazdac è riconosciuta dall'ordinamento romeno e che l'interessata è attualmente iscritta in qualità di «licensed accountant» al «Corpul Expertilor Contabili si Contabilior Autorizzati din Romania»;

Considerato altresì che con il conseguimento del titolo di laurea (quadriennale) la sig.ra Gazdac ha con ciò integrato l'assenza del requisito sostanziale che impediva l'assimilazione al titolo italiano;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 27 ottobre 2009 e del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nelle sedute sopra citate;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gazdac Elvira Nicoleta, nata a Ludus (Romania) il 12 dicembre 1974, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie (orali): 1) contabilità generale, 2) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 3) controllo contabile e dei bilanci, 4) diritto civile, 5) diritto commerciale, 6) diritto fallimentare, 7) diritto tributario, elementi di diritto del lavoro e previdenza sociale, 6) legislazione e deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperto contabile sez. B.

10A02962

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 21 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 12 gennaio 2010 n. 3465.E, con la quale il dott. Bini Enrico nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1° novembre 1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 3, p. I.V.A. 00448250357, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 3, p.I.V.A. 00448250357, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 71 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 3 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03430

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2010.

Attuazione della delibera CIPE n. 116/2009 di integrazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, in favore del DOCUP obiettivo 2 della regione Abruzzo. Programmazione 2000-2006, annualità 2006. (Decreto n. 1/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 95 del 4 agosto 2000, concernente l'approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree del centro-nord (obiettivo 2), periodo 2000-2006, la quale prevede, tra l'altro che, per le misure a gestione regionale nell'ambito dei DOCUP, la copertura della quota nazionale pubblica di cofinanziamento sia assicurata, per il 70 per cento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 mentre, per il restante 30 per cento, sia posta a carico delle disponibilità delle Regioni e Province autonome, e/o degli Enti locali titolari delle azioni in esse previste;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 3960 dell'8 ottobre 2004 che modifica la decisione C(2001) 2120 del 12 settembre 2001 recante approvazione del DOCUP per gli interventi strutturali comunitari nella regione Abruzzo interessata dall'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 in Italia;

Visto il proprio decreto n. 9 del 16 marzo 2007 concernente il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei DOCUP delle Regioni e Province autonome dell'obiettivo 2, periodo 2000-2006, che per l'annualità 2006 assegna all'Abruzzo 23,6 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE n. 116 del 6 novembre 2009, concernente l'integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del DOCUP obiettivo 2 della regione Abruzzo, programmazione 2000-2006 la quale, al fine di sostenere l'economia del territorio regionale gravemente colpita dagli eventi sismici del mese di aprile 2009, prevede che il Fondo di rotazione medesimo assuma a proprio carico il cofinanziamento regionale dell'ultima annualità, relativa al 2006;

Decreta:

1. Il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico il cofinanziamento di competenza della regione Abruzzo relativo all'annualità 2006 del DOCUP obiettivo 2, programmazione 2000-2006, pari a 16,1 milioni di euro, per le motivazioni richiamate in premessa.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2010

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 150

10A03176

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Erika Papp, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Erika Papp, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 18 dicembre 1972, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licența de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generala» rilasciato in data 12 maggio 1999 con il n. 179 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 25 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig. ra Erika Papp ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist in specialitatea medicina interna» rilasciato in data 6 ottobre 2005 con il n. VIIId/44608 dal Ministerul Sănătății - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Licența de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generala» rilasciato in data 12 maggio 1999 con il n. 179 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş - Romania alla sig.ra Erika Papp, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 18 dicembre 1972, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Erika Pappè autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di « Medic specialist in specialitatea medicina interna» rilasciato dal Ministerul Sănătății - Romania in data 6 ottobre 2005 con il numero VIIId/4460 alla sig.ra Erika Papp, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 18 dicembre 1972, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 4.

La sig.ra Erika Papp, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02963

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Wilfried Heltzel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico, di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 marzo 2006, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Wilfried Heltzel nato a Offenbach a M. (Germania) il giorno 19 luglio 1942, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche prüfung» conseguito in data 25 giugno 1974 presso il Bayerisches Staatsministerium des Innern al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 18 marzo 2006, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Wilfried Heltzel ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Chirurgie» conseguito in data 25 marzo 1982 presso il Bayerisches Landesärztekammer e di «Orthopade» conseguito il 21 gennaio 1987 presso il Bayerische Landesärztekammer al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche prüfung» conseguito in data 25 giugno 1974 presso il Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania dal signor Wilfried Heltzel nato a Offenbach a M. (Germania) il giorno 19 luglio 1942, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il signor Wilfried Heltzel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Chirurgie» conseguito in data 25 marzo 1982 presso il Bayerische Landesärztekammer e di «Orthopade» conseguito il 21 gennaio 1987 presso il Bayerische Landesärztekammer dal signor Wilfried Heltzel, nato a Offenbach a M. (Germania) il giorno 19 luglio 1942, di cittadinanza tedesca, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «Ortopedia e traumatologia».

Art. 4.

Il signor Wilfried Heltzel, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia» previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02964

DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Vito al Tagliamento», in San Vito al Tagliamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «S. Vito al Tagliamento», in San Vito al Tagliamento (Pordenone) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Vito al Tagliamento», in San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03352

DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano», in Roccamonfina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina (Caserta) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03353

DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cintoia», in Greve in Chianti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Cintoia», in Greve in Chianti (Firenze) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cintoia», in Greve in Chianti (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03354

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 marzo 2010.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società «Gesac - Aeroporto Internazionale di Napoli». (Decreto n. 50492).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 22.05.2009, di recepimento dell'intesa del 4 maggio 2009 intervenuta presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Gesac – Aeroporto Internazionale di Napoli, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 42 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1º agosto 2009;

Visto il decreto n. 46444 del 3 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 37 unità lavorative, della società Gesac – Aeroporto Internazionale di Napoli, per il periodo dal 1º agosto 2009 al 31 gennaio 2010 (I semestre);

Vista l'istanza presentata in data 3 dicembre 2009, con la quale la società Gesac – Aeroporto Internazionale di Napoli, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative per il periodo dal 1º febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 38 unità lavorative, per il periodo dal 1º febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società Gesac – Aeroporto Internazionale di Napoli, per il periodo dal 1º febbraio 2010 al 31 luglio 2010.

Unità: Napoli;

Matricola INPS: 5111155522/03;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

p. *Il Ministro delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A03155

DECRETO 10 marzo 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 2/2006 con cui si ricostituisce il Comitato provinciale INPS;

Vista la lettera della Confartigianato n. 46FT/cp del 3 marzo 2010 con la quale si designa il sig. Metallo Marco quale componente del comitato provinciale INPS in sostituzione del sig. Bosio Adriano non più alle dipendenze dell' organizzazione;

Decreta:

Il sig. Metallo Marco è nominato membro del comitato provinciale INPS, in sostituzione del sig. Bosio Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 10 marzo 2010

Il direttore provinciale ad interim*:* VETTORI

10A03388

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonella Spitaletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Antonella Spitaletta, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta (CE), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Antonella Spitaletta, cittadina italiana, nata a Benevento in data 13 dicembre 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1º febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03046

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Istrate, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Maria Istrate, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Maria Istrate, cittadina rumena, nata a Piatra Soimului (Romania) in data 13 marzo 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A02959

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabetta De Lorenzo Tobolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Elisabetta De Lorenzo Tobolo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone (FR), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Elisabetta De Lorenzo Tobolo, cittadina italiana, nata a Frosinone in data 6 aprile 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03047

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Bellissimo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Daniela Bellissimo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Daniela Bellissimo, cittadina italiana, nata a Siracusa (SR) in data 22 giugno 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03048

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ciopei Gica, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ciopei Gica, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» - profilo impianti tecnico-sanitari e di gas, conseguito nell'anno 1989 presso il Liceo Industriale n. 5 con sede a Tirgoviste (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono le attività di installazione di impianti idraulici e del gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza biennale lavorativa maturata in Italia in impresa abilitata solo per l'installazione di impianti idraulici, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese di installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole, neanche con applicazione di misura compensativa, per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di trasporto e utilizzo del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 37/2008 a causa della carenza di esperienza lavorativa nel suddetto settore;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA – installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 109484 del 27 novembre 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ciopei Gica cittadino rumeno, nato a Berezeni Distretto Vaslui (Romania) il 25 novembre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza biennale professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di trasporto e utilizzo del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, a causa della carenza di esperienza lavorativa nel suddetto settore.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03168

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Caldari Corrado Walter, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, ascensori ed antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Caldari Corrado Walter, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di laurea in ingegneria» - profilo elettrotecnico, conseguito nel 1983 presso il Politecnico federale di Zurigo - Dipartimento di elettrotecnica (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, ascensori ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ai fini del richiesto riconoscimento, solo per le attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti termici, idraulici, utilizzo e trasporto gas, ascensori ed antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008, in quanto il titolo di studio posseduto non risulta specifico per le attività richieste;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 109006 del 26 novembre 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha preso atto del parere espresso dalla Conferenza di servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 16 dicembre 2009, prot. n. 116845;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Caldari Corrado Walter, cittadino italiano, nato a Thalwil (Svizzera) il 30 novembre 1960 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti termici, idraulici, gas, ascensori ed antincendio, di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008 in quanto il titolo di studio posseduto non risulta specifico per le lettere richieste.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03169

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Sokolowski Adam, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sokolowski Adam, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di perito in elettromeccanica conseguito presso l'Istituto professionale di base «Dolmen» facente parte del Complesso degli istituti professionali meccanici n. 2 di Wroclaw (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di impianti elettrici, elettronici ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza biennale professionale in Italia presso ditte abilitate per le sole lettere *a)* e *b)* - installazione impianti elettrici ed elettronici, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole, neanche con applicazione di misura compensativa, per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008 a causa della carenza di esperienza lavorativa nel suddetto settore;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 109016 del 26 novembre 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha preso atto del parere espresso dalla Conferenza di servizi con nota prot. n. 117290 del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sokolowski Adam, cittadino polacco, nato a Wegliniec (Polonia) il 20 novembre 1961 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 a causa della carenza di esperienza professionale nel suddetto settore.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03170

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Antonelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Alessandra Antonelli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di Capacità di parrucchiere per signora, conseguito al termine di 3 anni di corsi con tirocinio presso la scuola professionale artigianale e industriale «EduQua» di Locarno (Svizzera), rilasciato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport della Confederazione Svizzera (Cantone Ticino), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n° 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Alessandra Antonelli, cittadina italiana, nata a Zug (Svizzera) in data 27 dicembre 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03166

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Giuseppina Leonardi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Giuseppina Leonardi, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma della scuola professionale dei mestieri, corso professionale di parrucchiera rilasciato dalla Scuola Professionale Justus-von-Liebig in Mannheim (Germania), nonché del certificato di idoneità professionale di parrucchiere rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Mannheim, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giuseppina Leonardi, cittadina italiana, nata a Catania in data 3 luglio 1972, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2009.

Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto 11 maggio 2009, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, in conformità alla Strategia nazionale 2009-2013. (Decreto n. 9326).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto 25 settembre 2008, in applicazione dell'art. 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto l'art. 22 del citato decreto ministeriale n. 3932/2009, concernente le modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni in questione, riportate in allegato al medesimo decreto;

Vista la proposta di revisione elaborata dal «Gruppo di lavoro strategia nazionale ortofrutta», ed esaminata nella riunione interregionale del 30 luglio 2009 e nella riunione congiunta tra Ministero, regioni e AGEA dell'8 settembre 2009;

Ritenuto necessario adottare le nuove procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e per quelli in corso di esecuzione, relativamente alle attività attuate a partire dal 1° gennaio 2010, in conformità alla procedura prevista dall'art. 22 del richiamato decreto ministeriale n. 3932/2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, è sostituito dall'allegato al presente decreto, concernente le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e per quelli in corso di esecuzione, relativamente alle attività attuate a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti 16 febbraio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 82

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO DELLE OP, DELLE AOP, DEI GP E PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI, COMPRESE LE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI E GLI INTERVENTI DELLA DISCIPLINA AMBIENTALE.

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013

(Adottata con DM N. 3417 del 25.09.2008)

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli –OP e delle loro associazioni – AOP

1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella:

Gruppo di prodotti	CN code	Descrizione	Parametro di riconoscimento per singolo prodotto nell'ambito della categoria €
07	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0705	Lattughe (*Latuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate	1.500.000,00
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039, 07099060, 070951 e 070959	1.500.000,00
	070951 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
08	0807	Meloni e cocomeri	250.000,00
	ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20	250.000,00

	08 05	Agrumi, freschi o secchi Cedro	1.500.000,00 250.000,00
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	1.500.000,00
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche	1.500.000,00
	0810	Altra frutta fresche	1.500.000,00
09	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	100.000,00
12	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (*origanum vulgare*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 07 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
c) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 08 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
d) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 250.000,00 in caso di superamento di tale importo.
e) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00 in caso di superamento di tale importo.

Per la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, si applica l'articolo 26 del regolamento.

Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, le Regioni possono, in conformità alla nota interpretativa N 2008-27 della Commissione, autorizzare i produttori operanti sul proprio territorio ad aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione

Le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore .
Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle presenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri entro il 31 dicembre 2010. Le OP che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di essersi adeguate ai nuovi parametri, incorreranno nella revoca del riconoscimento a valere dal 1° gennaio 2011.

I GP prericonosciuti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 e i parametri minimi sopra indicati. In ogni caso, gli stessi GP potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 1580/2007, di seguito denominato"regolamento", e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle presenti procedure.
Le Regioni definiscono l'elenco dei documenti, in accordo con i rispettivi organismi pagatori.
In caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.
Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, nonché le informazioni di cui sopra. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale**.**
Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lett. i) del regolamento, tale valore è ridotto del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei ~~i~~ prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi;
b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell'art. 2 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009.
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Per il riconoscimento delle AOP, le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del regolamento.
Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.
Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC. La nuova Regione subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale. A tal fine il Ministero acquisisce annualmente i verbali di regolare funzionamento di cui al punto 4) del presente allegato. E' data facoltà alle OP, che realizzano il maggior VPC in una Regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, chiedere il trasferimento della propria sede legale nella nuova Regione che subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

3. Procedure per gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento dei GP prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, sono eseguiti dalla Regione e concernono il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 .
Qualora i risultati di un GP al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le Regioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

4. Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 , le Regioni eseguono i controlli sulle OP, AOP e GP, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la conformità del funzionamento alla normativa vigente.
Le OP che attuano un programma operativo, sono controllate in conformità con l'articolo 108, par. 1, lettera a) del regolamento.
Le OP che non hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni cinque anni.
In tal caso, i controlli in loco, ove possibile, sono eseguiti di concerto con l'Organismo pagatore, responsabile dei controlli sulle domande di aiuto relative ai programmi operativi e sull'esecuzione dei programmi operativi, nonché sulle erogazioni relative alla costituzione ed al funzionamento amministrativo dei GP.
I controlli di cui all'articolo 20 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :
a) libro soci;
b)bilanci

c) catastini;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attività' svolta.
Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni, di concerto con gli Organismi pagatori .
Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori**,** distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle Regioni , con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.
Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:
a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;
b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività' delle OP ortofrutticole;
c) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
d) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP.
Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.
Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP.
Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni, tenuto conto delle situazioni locali.
Le Regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, come definita in ambito SIAN, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.
Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni interessate, su richiesta della Regione competente.

5. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono stipulare con il soggetto esterno un contratto con l'indicazione puntuale dei servizi ad esso affidati.

Le attività da esternalizzare possono concernere anche le operazioni di commercializzazione e trasformazione dei prodotti, fornitura di mezzi tecnici, nonché la realizzazione di interventi previsti nell'ambito dei programmi operativi.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto trasformato in capo all'OP, che dovrà procedere essa stessa alla commercializzazione e non potrà rivendere tale prodotto alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sarà previsto a carico del prestatore d'opera, l'onere di allegare al documento contabile l'elenco

analitico ed il relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.
Ciò al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale della fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati.

6. Fatturazione delegata ai soci

Le Regioni possono, fino al 31.12.2010, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata).
Dal 1° gennaio del 2011, la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento .
La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP o della filiale se preposta alle attività di commercializzazione; qualora l'attività di commercializzazione venga svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
c) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OP;
d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle OP.

Le fasi della programmazione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

7. Fusioni

La fusione, di cui all'articolo 10 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi o piani di riconoscimento.
Nel caso di applicazione della lettera c) del richiamato articolo 10, l'OP aderente perde il riconoscimento limitatamente ai soli prodotti per i quali è riconosciuta anche l'OP che accoglie l'adesione.
Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o GP con programmi operativi o piani di riconoscimento in corso, le OP e i GP soggetti alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.
I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni , per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007, e dall'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, devono impegnarsi a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

Non rientra nel regime delle fusioni, l'adesione ad una OP da parte di un'altra OP, limitatamente ai prodotti o tipologia di prodotti per i quali non è riconosciuta.

PARTE B

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle OP/AOP.

1. Presentazione dei programmi operativi

Il programma operativo è presentato entro il 15 settembre, salvo diversa disposizione ministeriale e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
In considerazione che le regole comunitarie stabilite per le OP si applicano- *mutatis mutandis* - alle AOP, il termine OP è usato anche con riferimento alle AOP, salvo diversa indicazione.

2. Durata e finalità dei programmi operativi

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualità (programmi operativi pluriennali) e illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.

Il programma operativo pluriennale è sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualità.
Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine entro il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento.

3. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.
L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:

- 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino all'importo del 4,1% del VPC;
- (eventualmente**)** 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di prevenzione **e** gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6 % del VPC (+ 0,5%).

La sua alimentazione avviene:

a) da parte della OP, con trasferimento di risorse proprie e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 31 dicembre;
b) con il trasferimento delle risorse provenienti dal regime di aiuti comunitari. Tali risorse sono pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e per una somma pari all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007 .

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007, l'importo dell'aiuto, nella misura massima dell'80% della quota versata ai sensi della lettera a), si aggiunge al fondo di esercizio che passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC così ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Ciò fatti salvi i casi particolari (finanziamento comunitario superiore al 50%, maggiorazione per azioni di prevenzione e gestione delle crisi, che potrebbero aumentare fino al 3,68% del VPC l'importo dell'aiuto finanziario nazionale).

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:
a) di beneficiare del fondo di esercizio;
b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

4. Intensità degli aiuti: casi specifici

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione .
Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del valore della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

5. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007 e all'articolo 12 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, può essere corrisposto fino ad un massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, alle OP che ne fanno richiesta alla Regione, a condizione che risultino inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP riconosciute nelle regioni che dimostrano di non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 93 del regolamento, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei i soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato come media dei tre anni che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella regione e commercializzato tramite OP/AOP/GP e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali ISTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine deve essere seguita la seguente metodologia.

Calcolo del valore della produzione ortofrutticola regionale.

1. utilizzare le tavole dei dati " Valore aggiunto dell'agricoltura per regione" (tavole 1 e 5) (scaricabili dal link *serie storiche*) presenti nella sezione agricoltura e zootecnia dell'ISTAT;
2. dalla tavola 1 considerare per il calcolo solamente le voci "Patate o ortaggi", "Agrumi", "Frutta" e "attività dei servizi connessi";
3. dalla tavola 5 considerare per il calcolo le voci "Patate" e "Uva da tavola";
4. sottrarre dalla voce della tavola 1 "patate e ortaggi" la voce della tavola 5 "patate" ed aggiungere alla voce della tavola 1 "Frutta" la voce della tavola 5 "uva da tavola";
5. Al risultato ottenuto, sommare una percentuale pari all'8% della voce "attività dei servizi connessi

Le Regioni che risultano non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 93 del regolamento, ne danno comunicazione al Ministero, al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità.

Le OP che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente all'avvenuta autorizzazione comunitaria presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi degli articoli 67 e 94 bis del regolamento.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni 3.2.3 e 3.2.5 come indicate nell'allegato VII al regolamento. Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio e l'efficacia di quanto realizzato con l'AFN. Per gli investimenti realizzati con l'AFN non si applicano gli indicatori di risultato.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero, secondo le modalità dallo stesso stabilite, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere richiesti secondo le modalità previste dall'organismo pagatore, solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

L'erogazione dell'aiuto non potrà eccedere gli importi autorizzati dalla Commissione europea, salvo i casi per i quali è stata fatta una comunicazione di rettifica ai sensi dell'articolo 149 del regolamento e comunque entro i limiti dello stanziamento nazionale.

Le OP che hanno scelto di portare a termine il programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, per poter usufruire dell'eventuale aiuto finanziario nazionale, devono modificare il loro programma operativo, e, quindi, transitare nel nuovo regime.

6. Aiuti ai GP

A partire dal 1° gennaio 2008 la normativa comunitaria non consente, nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, di concedere aiuti a sostegno dei GP di nuova istituzione.
Rimane in vigore, fino ad esaurimento, il precedente regime di aiuti per i GP riconosciuti ai sensi della precedente normativa.

7. Valore della produzione commercializzata -VPC

Il VPC rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (e se del caso dal bilancio), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se partecipata almeno nella misura del 90% da OP o da cooperative alle stesse aderenti. Questa seconda possibilità deve essere autorizzata dalla Regione competente, che la considera utile al perseguimento degli obiettivi per i quali l'OP è stata riconosciuta;
- dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture (c.d. fatturazione delegata);

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per i produttori che iniziano l'attività e/o per quelli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il valore della produzione è ottenuto applicando i prezzi medi ufficiali alle rese medie ufficiali del prodotto, relativamente alla superficie ortofrutticola condotta, indicata dal socio con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In alternativa, nel calcolo possono essere utilizzati, quali parametri, i prezzi medi e le rese medie/ha conseguiti dalla OP per i medesimi prodotti risultanti dai dati contabili.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP", conformemente alle indicazioni dell'articolo 52 del regolamento, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP (al netto di IVA).	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata	+

autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma	
c) valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.1234/2007.	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, diversi da quelli di prima trasformazione, ridotti del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate per almeno il 90% da una o più OP e/o da cooperative ad esse aderenti	+
f) Valore dei sottoprodotti.	+
g) Aiuto percepito per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti (CE) n.2201/96 e n. 2202/96, fino a quando tali regimi maturano i loro effetti..	+
h) valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall'OP.	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore dei prodotti di prima trasformazione, come definiti all'articolo 21, paragrafo 1, lettera *i)* del regolamento.	+
l) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti.	+
m) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	-
n) Valore di vendita di prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti.	-
o) Spese di trasporto	-
p) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita.	-

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento, calcolato come valore medio della produzione nei tre anni precedenti. Lo stesso criterio viene applicato per i soci dell'OP aderenti sia per il prodotto fresco che per il prodotto trasformato, che hanno iniziato di recente l'attività, per cui non possono disporre di dati storici.
La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.
Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, supera i 750 chilometri.
Nel caso di prodotti trasformati dalla stessa OP in propri impianti o in impianti di soci, e/o dalle Filiali, e diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i) del regolamento, il VPC è ridotto del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo. In fase di istruttoria, l'elenco dei produttori può essere implementato solo su consenso della Regione e alle

condizioni da essa stabilite. I produttori che aderiscono in corso di esecuzione di un'annualità, possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per i produttori che hanno conferito alla OP nel corso del periodo di riferimento e che alla data del 15 settembre non sono più associati, il relativo valore di produzione commercializzata deve essere portato in diminuzione.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto commercializzato dei nuovi soci tramite l'OP di provenienza; a tal fine, quest'ultima deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato, che, peraltro, deve essere sottratto al proprio VPC

8. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è determinato secondo uno dei seguenti criteri:

a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;
b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.

L'OP deve, ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1580/2007, far coincidere il periodo di riferimento di 12 mesi con il proprio periodo contabile.
Il periodo di riferimento scelto non può essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati).

In coerenza a quanto disposto dall'art. 53 del regolamento, qualora un prodotto si deprezzi, per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC non può essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

Le OP che non presentano il programma operativo né direttamente né tramite una AOP, entro il 15 settembre di ogni anno, comunicano alla Regione il valore del VPC per il periodo di riferimento di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente, calcolato con le medesime modalità applicate per le altre OP.

9. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.
L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.
La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
Le OP e le loro Unioni nazionali hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

10. Presentazione e attuazione dei programmi operativi

Con la presentazione alla Regione del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'articolo 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e altri autonomamente definiti.
I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;
- il consiglio di amministrazione della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione provvede alla definizione delle modifiche.

Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Qualora un'OP con programma operativo in corso aderisca ad una AOP che opera nella gestione totale dei fondi di esercizio, il programma operativo pluriennale dell'AOP può incorporare le annualità residue del programma operativo dell'OP.
Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

Le OP sono tenute a fornire alle Regioni ogni dato necessario per consentire loro di trasmettere al Ministero e all'Organismo pagatore, nei termini e secondo le modalità indicate da AGEA, gli elementi necessari ad effettuare alla Commissione CE le comunicazioni previste dall'articolo 99, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

11. Contenuto e articolazione dei programmi operativi

I programmi operativi pluriennali e i progetti esecutivi annuali, devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno quanto indicato al paragrafo 1 dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1580/2007, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

L'AGEA, al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, predisporrà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

12. Modifiche dei programmi operativi

La modifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla Regione .
Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento, o gli anni successivi ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

Relativamente alle modifiche presentate ai sensi dell'articolo 67, le OP possono presentare:

1) entro il 15 settembre,
   a) una unica modifica generale accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. La modifica potrà comprendere anche eventuali precedenti scostamenti di spesa.
   b) una unica modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.
2) nel corso dell'anno, le eventuali modifiche necessarie ad attivare tempestivamente interventi di prevenzione delle crisi.

In deroga a quanto stabilito alla lettera a) del punto 1, le AOP possono essere autorizzate dalle Regioni a presentare due modifiche, sempre entro il 15 settembre.

Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:

a) modifica del contenuto del programma operativo annuale;
b) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;
c) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato. La percentuale in aumento, può essere elevata fino al 50% in caso di accesso all'eventuale AFN o secondo necessità in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi.

Le regioni adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Le OP possono essere autorizzate dalle regione, su specifica richiesta e sotto la propria responsabilità, a dare corso alle modifiche prima della decisone definitiva.

Non rientrano tra le modifiche, eventuali scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati in aumento, entro il limite del 25% di ciascun obiettivo, nel rispetto degli indicatori di equilibrio e fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato. Siffatti scostamenti di spesa, non sono soggetti a preventiva comunicazione e approvazione e sono evidenziati in fase di rendicontazione finale.

Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'articolo 66 del regolamento, presentate entro il 15 settembre, salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;

13. I programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96

I programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 che proseguono fino alla loro scadenza programmata a seguito della richiesta dell'OP, presentata alla Regione entro il 20 ottobre per il 2008, continuano a rispettare le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione.

Le norme vigenti comprendono, in particolare, le "DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E LA STESURA, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96", aventi validità dal 21 gennaio 2007.

Resta inteso, con riferimento alle singole annualità, che le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.

Per ogni annualità, l'importo del contributo comunitario non potrà superare l'importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.

Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte delle Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

Se del caso, le Regioni possono chiedere ulteriori dettagli sulle azioni approvate.

È fatta salva la possibilità per l'OP di chiedere, entro il 15 settembre di qualunque anno, la sostituzione del programma con un nuovo programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

14. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'articolo 98 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 70 del regolamento, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

a) l'importo dell'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
g) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

h) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
i) la conformità all'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore.

Le spese generali determinate in misura forfetaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.
Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
Per essere prese in considerazione ai fini del contributo, le spese devono essere quietanzate a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente. Sono ammissibili anche i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con bonifico o ricevuta bancaria (riba), con bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, con vaglia postale, con assegno bancario, nonché con procedura homebanking (in questo caso l'OP dovrà provvedere a far quietanzare dalla banca, la lista dei pagamenti). Non sono ammissibili pagamenti per cassa.

Su richiesta dell'OP, l'Organismo pagatore ha la facoltà di autorizzare le OP a sostenere tali spese oltre il 15 febbraio e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP;
2. i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

La richiesta dell'aiuto a saldo, deve prendere in considerazione anche le azioni o parte di esse, comprese le relative spese, non sostenute entro la data del 31 dicembre, che l'OP ritiene di poter realizzare entro il 30 aprile dell'anno successivo. In tal caso la richiesta deve essere corredata dalla motivazione della mancata realizzazione delle azioni e dall'impegno a sostenere le medesime e le relative spese entro e non oltre il 30 aprile. L'Organismo pagatore decide in merito alla richiesta e ne comunica gli esiti all'OP ed alla Regione. Le OP autorizzate a tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute.

I termini predetti, si applicano anche ai programmi operativi che proseguano sotto il regolamento (CE) n. 2200/96.

15. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

a) alla OP;
b) ai soci e ai produttori indirettamente aderenti,
c) alle filiali della OP o AOP che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo. In quest'ultimo caso, non potrà essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.

16. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori Verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute;
b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
e) La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

a. richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
b. provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 31 marzo dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il *Dare* e *l'Avere* con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
c. entro il 30 aprile presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
d. l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

17. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti :

a) consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;
b) fatture per acquisti ed investimenti;
c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione.

18. La rendicontazione dei costi del personale

Per ogni unità di personale impiegato, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

a) il tempo di lavoro prestato;
b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
c) il costo complessivo

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP o della AOP.
Qualora sia utilizzato personale dipendente delle cooperative socie o delle OP socie per le AOP, gli stessi atti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della rispettiva società.
In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.
Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.
In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione.

19. Erogazione degli aiuti

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore sulla base dei criteri stabili dall'AGEA e avviene:

1) in una unica soluzione a saldo, o
2) in più soluzioni, mediante:
   a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo;
   b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo.

Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore

Le richieste di anticipazione di cui all'articolo 72 del regolamento, non possono riguardare un importo superiore al 50% della spesa prevista per il trimestre o quadrimestre di riferimento.
Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre o trimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla quota comunitaria erogata con l'anticipo precedente sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 54 e 55 del regolamento.

Qualora la quota comunitaria precedentemente ricevuta dalla OP non sia stata completamente spesa, per cause indipendenti dalla volontà stessa della OP, possono essere ammesse compensazioni tra quanto non speso e quanto dovuto nelle successiva anticipazione.

Quando al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione successiva alla prima, l'importo della precedente anticipazione non è stato ancora riscosso dall'OP per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'Organismo pagatore valuta l'opportunità di procedere ugualmente all'erogazione dell'anticipazione.

In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 73 del regolamento.
La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.
La sospensione può esser procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

20. Conto corrente dedicato

La gestione del fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.

Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma.

Nel caso che una AOP presenta il programma operativo in sostituzione delle OP socie, essa costituisce il proprio fondo di esercizio. Nel caso, invece, che la AOP venga delegata dalle OP a realizzare specifiche azioni dei singoli programmi operativi, ogni OP costituisce il fondo di esercizio e versa alla AOP la propria quota di finanziamento.

I bolli e le competenze vanno stornati. Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo, e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

I termini del 15 febbraio come dianzi definiti sono prorogati al 30 aprile in caso di spese programmate ma non sostenute, per le quali è stata concessa all'OP la deroga prevista al paragrafo 3 dell'articolo 70 del regolamento.

20.1 Prelievi dal conto corrente dedicato

a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci : può essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP : possono essere utilizzate le risorse disponibili del conto corrente dedicato, ovvero, su richiesta motivata dell'OP, autorizzata dalla Regione, le risorse di altro conto corrente, con successivo ristorno al conto corrente dedicato.

20.2 Versamenti sul conto corrente dedicato

a) Anticipi ed acconti ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
b) Contributi finanziari versati dai soci : tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci, stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese. In caso di compensazione deve essere versata dall'OP sul c/c dedicato l'intera somma equivalente al contributo finanziario dovuto dal socio entro la data (e con valuta) del 31 dicembre dell'annualità di riferimento.
c) Versamenti da parte dei soci delle OP dei contributi finanziari
d) Versamenti da parte delle OP o delle AOP dei contributi finanziari
e) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario. Tale versamento deve essere fatto entro il 15 febbraio, ovvero entro il 30 aprile in caso di applicazione dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

21. Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 126 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.
La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e accompagna la relazione annuale.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione intermedia accompagna la rendicontazione del secondo anno, in caso di programmi triennali e la rendicontazione del terzo anno, in caso di programmi quadriennali e quinquennali.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

22. Relazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2. *Relazione finale*: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3. *Relazione di valutazione intermedia.*

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 3 del regolamento, essa specifica almeno quanto segue:

a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
c) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103 quinques del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
f) i risultati ottenuti, basati sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato XIV del regolamento, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;
g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
h) le modalità di adempimento della "Disciplina ambientale";
i) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;

j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
k) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
l) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;
m) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza.

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è sostituita dalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma.
c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

23. Comunicazioni

Le OP sono tenute a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero. A tal fine si richiama anche quanto espresso nella Strategia Nazionale relativamente agli indirizzi e ai criteri di demarcazione.

24. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'articolo 20 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.
Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può effettuare gli eventuali accertamenti anche avvalendosi di soggetti dallo stesso delegati.
All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 108 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.
L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.
I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno
La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.
Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

25. Le condizioni di equilibrio

L'utilizzo delle risorse nell'ambito di ciascun programma operativo, deve rispettare, in ciascun anno, le condizioni di equilibrio definite nel capitolo 3.2 della Strategia Nazionale, in modo tale che la quota che residua dopo le ripartizioni definite, sia ripartita tra la diverse azioni che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi elencati alle lettere da a) a d) dell'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/07, senza che a nessun obiettivo sia destinato un importo superiore al 60% di detta quota residua.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

26. Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili.

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento, nonché quelle altrimenti escluse dai regolamenti comunitari.
Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:
a) Investimenti:
   - strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e altri investimenti agro-aziendali di durata non inferiore a 5 anni;
   - messa a dimora delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
   - macchinari ed attrezzature (rientra in questa categoria l'acquisizione di beni e servizi con un valore unitario superiore a € 516,46, aventi una durata superiore all'anno) ;
b) spese generali di produzione (nei limiti dell'allegato VIII al regolamento);
c) spese per mezzi tecnici;
d) spese di personale (nei limiti dell'allegato VIII al regolamento);
e) spese per acquisizione servizi;
f) spese generali.

Le spese possono essere sostenute:
- direttamente dalla OP;
- dalle filiali, conformemente alle disposizioni del regolamento;
- dai soci dell'OP, ivi comprese le aziende agricole individuali aderenti sia singolarmente che tramite persone giuridiche.

Per le immobilizzazioni sopra specificate da effettuarsi presso i soci deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
- impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a tre anni per le attrezzature informatiche, a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso

di immobilizzazioni (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);

- impegno del socio a restituire l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
  - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
  - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
  - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

L'elenco degli interventi individuato nel presente documento, non è esaustivo, pertanto, le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, sia di integrare tale elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il regolamento (con esclusione degli interventi riconducibili alla Disciplina ambientale) ed utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi, sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori.

Le Regioni trasmettono al Ministero e all'AGEA, gli elementi giustificativi a supporto delle decisione adottate.

27. Criteri di demarcazione tra OCM e Sviluppo Rurale.

Per i criteri di demarcazione tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dei due regimi di sostegno, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale, nonché nel Piano di Sviluppo Nazionale e nei Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

28. Congruità degli interventi di spesa

La congruità della spesa in fase di rendicontazione è determinata :

a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti (compreso il materiale vivaistico), in base al prezziario regionale, se esistente, eventualmente integrato da specifiche indicazioni della Regione in cui è localizzato l'investimento, altrimenti con il ricorso al metodo della comparazione dei tre preventivi se l'importo dell'investimento è superiore a 50.000,00 euro.
b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature, di importo superiore a 50.000,00 euro, mediante il metodo comparativo di tre preventivi di spesa..
c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale, in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.

Per i casi in cui sono previsti tre preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso, salvo casi debitamente giustificati.
La regione può accettare un numero inferiore a tre preventivi solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

29. Investimenti o interventi pluriennali

I criteri di realizzazione, le destinazioni e i livelli di ammissibilità delle immobilizzazioni sono definiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

29.1 Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione

Le immobilizzazioni materiali ammissibili in questo contesto, sono riconducibili a:
a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di lavorazione e commercializzazione (condizionamento, frigoconservazione, stoccaggio, piattaforme logistiche, trasformazione, ecc..), compresi i locali necessari allo svolgimento delle attività amministrativo-commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso più avanzate, all'acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. Relativamente ai mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione, non ammissibili, possono essere finanziabili solo gli accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, ovvero il costo differenziale tra un mezzo già equipaggiato e lo stesso mezzo in versione base.

Gli investimenti previsti nella "Disciplina ambientale" devono rispettare, il requisito essenziale della verificabilità e misurabilità del miglioramento dell'impatto ambientale, così come descritto nella stessa "Disciplina ambientale".

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alla lettera a).

Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

29.2 Investimenti arborei o per le colture perenni

Le categorie di spesa rendicontabili in questa categoria di investimenti sono:
a) espianto e attività connesse;
b) messa a dimora delle piante con attività connesse (livellamento, squadro, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);

c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale;
d) Royalties connesse al costo delle piante della varietà brevettata e Royalties stabilite dal costitutore del brevetto sulla superficie investita.

Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, o nel caso di investimenti inferiori a 50.000,00 euro, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi previsti nella tabella che segue, salvo motivata, diversa determinazione della Regione .

Specie	Spese espianto	Spese impianto		Materiale vivaistico (a)	totale
albicocco	5.225,00		5.066,00	2.621,00	12.912,00
susino	5.225,00		7.858,00	3.155,00	16.238,00
ciliegio	5.225,00		5.583,00	1.481.00	12.289,00
actinidia	5.225,00		8.788,00	3.389,00	17.905,00
kaki	5.225,00		4.549,00	2.040,00	11.814,20
uva da tavola	6.075,00		10.700,00	3.520,00	20.295,00
agrumi	1.025,00		6.785,00	5.600,00	13.500,00
melo	5.225,00		12.407,00	12.375,00	30.007,00
		Alta densità	13.648,00	24.750,00	43.623,00
pero	5.225,00	Palmetta	9.615,00	5.187,00	20.027,00
	5.225,00	Media densità	10.649,00	10.375,00	26.249,00
	5.225,00	Alta densità	15.612,00	20.750,00	41.587,00
	5.225,00	Altissima densità	15.612,00	53.950,00	74,787,00
pesco	5.225,00	Palmetta	7.961,00	4.133,00	17.320,00
	5.225,00	Vaso tradizionale	4.446,00	2.072,00	11.743,00
	8.092,00	Vaso fitto	7.961,00	3.894,00	19.947,00
	5.225,00	Fusetto	7.893,00	3.685,00	16.803,00
	8.092,00	Y trasversale	9.171,00	5.478,00	22.741,00
asparago verde	(b)	Piantine	1.600,00	2.500,00	4.100,00
		Zampe	1.600,00	4.500,00	6.100,00
carciofo	(b)	Tradizionale	1.100,00	3.500,00	4.600,00
		Micropropagate	1.100,00	12.000,00	13.100,00
Fragola (c)		Tradizionale	1.500,00	12.600,00	14.100,00
		Fiori suolo	0	33.600,00	33.600,00
		Cime radicate	1.500,00	25.200,00	26.700,00
Frutta a guscio	2.225,00		4.200,00	(d) 1.110,00	7.535,00
Piccoli frutti (e)				40.000,00	

Note:

a) escluso il costo di eventuali royalties.
b) Non è praticabile il reimpianto. In caso di espianto di coltura arborea frutticola, si applicano gli importi relativi;
c) Ammissibile solo se utilizzata come coltura perenne, con impianti programmati che garantiscono almeno due raccolti ottenuti dalla stessa pianta;
d) Dato riferito ad impianti monocaule, per impianti policaule l'importo sarà adattato di conseguenza.
e) Dato relativo al lampone programmato con piante in vaso.

Agli auto-produttori delle piante si applica una riduzione pari al 35% dell'importo stabilito in tabella.

I criteri esposti saranno di riferimento per le Regioni, in caso di necessità di inserimento di specie non indicate in tabella.

29.3 Impianti, macchine e attrezzature

Sono ammissibili macchine agricole con elevato carattere innovativo ad esclusione di quelle di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc.

29.3.1 Impianti di microirrigazione e fertirrigazione

Sotto tale voce è riconducibile l'introduzione di sistemi di irrigazione più efficienti e più efficaci e/o sistemi integrati di gestione delle irrigazioni.

Ciò può avvenire anche con sistemi e attrezzature di controllo (sonde, sonde umidometriche, fertilizzatori, pluviometri, centraline di controllo, contatori, acidificatori, miscelatori, evaporimetri, coefficienti di reintegrazione, tensiometri; software di gestione, ecc…..
Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera degli impianti di microirrigazione e fertirrigazione

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:
a) riduzione del rischio di mancato raccolto;
b) miglioramento della produttività e della qualità.

29.3.2 Impianti antigrandine

Per la realizzazione di impianti antigrandine vengono ammesse a contributo spese fino alla concorrenza massima indicata nella tabella

frutteti

Tipo di impianto	Importo massimo dei materiali	Importo massimo della manodopera	totale
classico o a capannina	10.000,00	4.300,00	14.300,00
a reti piane	10.300,00	3.700,00	14.000,00
ad elastici	10.600,00	2.400,00	13.000,00

Per gli impianti di uva da tavola, viene ammessa la spesa il materiale di copertura, nella misura massima di 4.950 €/ha

29.3.3 Strutture di protezione serre e assimilate

Sono ammissibili sistemi di protezione unicamente se costituiti da materiali di copertura innovativi rispondenti alla norma UNI EN 13206, di :
- strutture tipo serre, senza alcun vincolo di altezza,
- produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni.

La durata della plastica deve essere dimostrata almeno pari a due anni. In caso contrario, la spesa può essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici.

Costo massimo per il materiale di copertura = 3,2 €/Kg di plastica utilizzata

Gli importi massimi ammissibili sono riportati nel seguente prospetto.

Tipologia	Costo in opera della struttura (€/m^2 superficie coperta)	Costo in opera per motorizzazione per il comando automatico delle aperture ~~do~~ di aerazione. (€/m^2 superficie coperta)
Serre/tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/m2	€ 15,50 m^2	€ 4.40
Serre/tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/m2	€ 24.90 m^2	€ 4.40
Serre con peso struttura tra 10 e 12 kg/m2	€ 31.00 m^2	€ 10.00
Serre con peso struttura tra 13 e 16 kg/m2	€ 66.45 m^2	€ 10.00
Serre con peso struttura > a 16 kg/m2	€ 94.10 m2	€ 12.75

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:
- riduzione del rischio di mancato raccolto;
- miglioramento della produttività e della qualità.

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera delle strutture di protezione

30. Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato VIII al regolamento .

Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione.
Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi conseguiti.
Talune spese riconducibili ad attività ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari come stabilito nella Disciplina ambientale.

30.1 Confusione sessuale

Sono ammissibili a rendiconto, fino all'importo massimo di 174,00 euro/ettaro, le spese sostenute per l'acquisto di mezzi tecnici (dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, ecc...).
Le spese relative alla gestione della tecnica e connesse all'intervento sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 6 della Disciplina ambientale.

30.2 Difesa delle colture ed impollinazione

Sono ammissibili a rendiconto, le spese sostenute per mezzi di difesa biologica e di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture), nei limiti massimi si seguito indicati:

Bacillus thuringiensis	84,50 euro/ettaro
Virus della granulosi	237,50 euro/ettaro
Anthocoris femoralis	170,00 euro/ettaro
Nematodi (Steynernema spp.)	200,00 euro/ettaro
Fitoseiulus persimilis	1.093,00 euro/ettaro
Orius laevigatus	1.098,00 euro/ettaro
Ambliseius cucumeris	778,00 euro/ettaro
Macrolophus caliginosus	1.064,00 euro/ettar0
Trichoderma	800,00 euro/ettaro
Micorrizze	500,00 euro/ettaro
Bombus terrestris	400,00 euro/ettaro, elevabili a 800,00 euro/ettaro in caso di colture a ciclo lungo (almeno 6-8 mesi)
Apis mellifera	300,00 euro/ettaro
Propoli	500,00/2.000,00 euro/ettaro
Polline per impollinazione actinidia	1.055,00 euro/ettaro
Trappole cromotropiche per monitoraggio insetti	65,00 euro/ettaro
Trappole sessuali per monitoraggio insetti	45,00 euro/ettaro

Le spese relative alla gestione delle tecniche sopra riportate sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 6 della Disciplina ambientale ove il relativo materiale specifico sia previsto.

30.3 Doppia raccolta per le castagne e le nocciole

Sono ammissibili i costi aggiuntivi nella misura forfettaria di 295,00 euro/ha, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa è ordinariamente eseguita in unica soluzione.

30.4 Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale

L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali ad ettaro di seguito indicati, salvo motivata, diversa determinazione della regione competente.

Operazione colturale	Importo massimo (€/ettaro)
Potatura verde pesche, nettarine e percoche	827,00
Potatura verde dell'albicocco	856,00
Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti	600,00
Potatura verde dell'actinidia (kiwi)	287,00
Potatura verde del melo	240,00

Potatura verde del pero	474,00
Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)	612,00
Diradamento manuale dell'albicocco	265,00
Diradamento manuale del pero	1.193,00
Diradamento manuale delle pesche, nettarine e percoche	354,00
Diradamento manuale degli agrumi (mandarino, clementino e tangelo)	800,00
Potatura verde degli agrumi	806,00
Potatura straordinaria del castagno (ammissibile ogni 5 anni)	5.310,00
Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo (ammissibile ogni 5 anni)	350,00
Diradamento dei grappoli di uva da tavola	500,00
Potatura dei grappoli ("acinellatura") di uva da tavola	3.150,00
incisione anulare per la vite da uva da tavola	600,00
Scozzolatura e diradamento del Fico d'India	907,00
Ripristino dei letti di coltivazione (ogni 100 mq letto colt.x ciclo)	60.00

30.5 Imbianchimento per colture orticole

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per talune piante orticole (asparago, radicchio, lattuga, sedano e cardo, indivia, ecc..) dove l'imbianchimento non rappresenta la tecnica ordinaria, fino al limite massimo di 1.375,00 €/ha.

Le spese rendicontabili sono :
- -fatture per acquisto materiale specifico o documento equipollente per altri costi sostenuti.
- -contabilizzazione delle ore di lavoro.

30.6 Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta

L'attuazione di tecniche colturali migliorative su piante ortive in coltura protetta, possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali per 1.000 m^2 di seguito indicati, salvo motivata, diversa determinazione della Regione o Provincia autonoma competenti.

	Cimatura del palco fiorale, potatura e sfogliatura della pianta (€/1.000mq di serra)
Fragola	1.536,00
Pomodoro	2.772,00
Melanzana	1.524,00
Anguria	1.584,00
Cetriolo	1.584,00
Melone	1.584,00
Peperone	1.788,00
Zucchino	1.440,00

30.7 Taratura delle irroratrici

Le operazioni di taratura delle irroratrici (controllo meccanico e taratura in funzione delle specifiche colturali) che devono essere effettuate presso Centri di verifica appositamente istituiti, almeno ogni cinque anni, sono ammesse a contributo nella misura massima di 170,00 euro/macchina.
Le spese relative alla gestione della tecnica e connesse all'intervento sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 3 della Disciplina ambientale.

30.8 Ricerca e produzione sperimentale

La percentuale di spesa per le attività di "ricerca e produzione sperimentale" non può essere superione al 10% del fondo di esercizio.

Potranno essere finanziate con i programmi operativi solo le attività di ricerca e produzione sperimentale volte al "trasferimento delle conoscenze" alle imprese ortofrutticole, direttamente o indirettamente coinvolte con le OP, finalizzate al perseguimento delle attività che la normativa Comunitaria e nazionale attribuisce alle Organizzazioni dei produttori.

In nessun caso potranno essere finanziate attività di ricerca pura non finalizzata all'ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato o di conoscenza) per le OP e la predisposizione del progetto sperimentale deve prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati sui processi operativi: produttivi, gestionali ecc. delle OP.

Le attività di ricerca è sperimentazione dovranno essere coadiuvate/coordinate da un Istituto di ricerca pubblico al fine di assicurare la relativa professionalità nelle attività proposte.

Le OP dovranno presentare un progetto di attività da cui si evincano almeno i seguenti elementi:

- Finalità ed obbiettivi;
- Soggetti coinvolti;
- Descrizione dei benefici potenziali per l'OP;
- il significativo coinvolgimento dell'OP;
- Elenco dettagliato delle attività per le quali è richiesto il contributo e dei soggetti che sostengono le spese;
- Timing progettuale

30.9 Spese per analisi di autocontrollo.

Il controllo del processo di produzione primaria e di trasformazione industriale, nonché le verifiche dei parametri igienico sanitari, microbiologici, qualitativi e organolettici dei prodotti rappresentano un aspetto strategico per la loro collocazione commerciale.
Sono ritenuti ammissibili a contributo le seguenti tipologie di verifiche chimiche:

a. analisi residui di fitofarmaci, sulle produzioni delle aziende agricole socie, nel rispetto delle prescrizioni minimali di 1 campione ogni 5.000 q.li di prodotto fresco ovvero 1 campione ogni 10.000 q.li di prodotto destinato alla trasformazione o di prodotto trasformato.

Le Regioni possono determinare prescrizioni minimali più elevate.

Le analisi dei residui da fitofarmaci devono essere svolte da laboratori accreditati o in fase di accreditamento da parte di ACCREDIA (sistema italiano di accreditamento).

b.analisi dei residui di fitofarmaci su matrice vegetale (foglie, rami);

c. analisi dei terreni per la determinazione del piano di concimazione;

d.analisi sulle acque di irrigazione e di lavorazione

e. analisi dei nitrati su matrice vegetale;

f. analisi per lo smaltimento dei residui di lavorazione;

g. analisi per la determinazione di parametri microbiologici, qualitativi, organolettici sulle produzioni fresche e trasformate.

La spesa è documentata con la presentazione della fattura.

31. Mezzi tecnici

31.1 Materiali agro tessili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera dei seguenti materiali agro tessili:

- Tessuto non tessuto (TNT) avente peso non inferiore a 17 g/m$^{2;}$
- reti anti-insetti o anti-afidi, quando utilizzate come metodologie di lotta integrata/biologica, al fine di un contenimento delle infezioni virali
- reti frangivento, utilizzate per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo, per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda.

I relativi massimali di spesa, espresso per euro/ mq, sono pari a :

a) tessuto non tessuto (TNT) = € 0,10/mq

b) reti anti-insetti o anti-afidi = € 0,20/mq

c) reti frangivento = € 0,25/mq;

d) reti ombreggianti al 40% = € 0,30/mq

e) reti ombreggianti al 50% = € 0,65/mq

31.2 Pacciamatura

Per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, sono ammissibili unicamente le spese sostenute per l'acquisto del film plastico biodegradabile, rispondente alle relative norme UNI.

Le spese sostenute sullo stesso terreno per una coltura ripetuta sono ammissibili.

Il relativo massimale di spesa è pari a € 0,15/mq di film plastico.

31.3 Teli per solarizzazione

Per la pratica della solarizzazione, effettuata sia in coltura protetta che in pieno campo, sono ammissibili unicamente le spese sostenute per l'acquisto del telo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.

Il relativo massimale di spesa per l'acquisto del materiale è pari a € 0,09/mq. di film plastico.

31.4 Tunnel a durata breve

Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, di durata inferiore ai tre anni. Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.
Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,40/mq.

31.5 Ali gocciolanti per la microirrigazione

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere per la microirrigazione.

Il costo massimo ammesso viene espresso in €/ha in rapporto allo sviluppo lineare delle ali gocciolanti ed alla loro sezione.

Ali gocciolanti sezione inferiore a 16"

300 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5.500 metri/Ha
564 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare oltre i 5.500 metri/ha.

Ali gocciolanti sezione superiore a 16"

360 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5.500 metri/Ha
720 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare oltre i 5.500 metri/ha.

32. Personale

Il programma operativo può prevedere il ricorso a personale qualificato per l'espletamento di interventi specifici finalizzati :

a) all'assistenza tecnica per il miglioramento /mantenimento di un elevato livello di qualità dei prodotti, nonché per la protezione dell'ambiente;

b) all'assistenza tecnica per il miglioramento della commercializzazione.

A tal fine l'OP dovrà disporre di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Il personale qualificato può essere sia interno che esterno.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno (dipendenti della OP, soci della OP, anche delle filiali con esclusione dei componenti di organi statutari), il rappresentante legale dell'OP, lo incarica mediante specifica lettera, nella quale siano indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP deve predisporre un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stessa figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo di seguito specificato

Le spese per il personale devono essere documentate da:
- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri riflessi;
- fatture emesse nei termini di legge;
- documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari.

Altresì, sono ammesse le spese legali, amministrative e per studi di fattibilità, inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali.

32.1 Assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile di € 148,00 per "ettaro equivalente".
Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali.

Gli ettari equivalenti esprimono una valutazione quali-quantitativa (tenendo conto delle specificità di coltura, norma applicata e superficie aziendale) dell'attività di assistenza tecnica agronomica e si ottengono moltiplicando gli ettari reali per i coefficienti correttivi, riportati nelle tabelle seguenti, relativi a:
1. tipo di coltura seguita;
2. norme tecniche adottate;

Coltura	Coefficienti colturali	Norme tecniche adottate		
		lotta integrata *	produzione integrata **	produzione biologica ***
melo, pero	1,2	0,8	1,3	1,6
pesco, nettarine, percoche	1	0,8	1,3	1,6
Susino	1	0,8	1,3	1,6
albicocco, ciliegio	0,8	0,8	1,3	1,6
actinidia, kaki	0,4	0,8	1,3	1,6
uva da tavola	1,2	0,8	1,3	1,6
pomodoro industria.	0,8	0,8	1,3	1,6
cipolla, aglio	0,6	0,8	1,3	1,6
fagiolino da industria e da consumo fresco, fagiolo da industria, pisello da industria, spinacio da industria (per ciclo)	0,5-0,8	0,8	1,3	1,6
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo, melanzana, carota,		0,8	1,3	1,6

zucchino, peperone, cocomero, nonché melone ed altre colture pieno campo	3			
lattuga in pieno campo e serra, sedano, finocchio, cicoria, scarola, radicchio, cavoli	1,5 (per ciclo)	0,8	1,3	1,6
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo, melanzana, carota, zucchino,peperone, cocomero, nonché melone ed altre colture protette	3,5	0,8	1,3	1,6
Asparago	1	0,8	1,3	1,6
Arancio	0,8	0,8	1,3	1,6
mandarino e clementino	0,7	0,8	1,3	1,6
Limone	0,7	0,8	1,3	1,6
frutta in guscio	0,8	0,8	1,3	1,6

* secondo i disciplinari regionali conformati alle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata;
** secondo i disciplinari regionali (DPI);
*** in base al regolamento comunitario 834/2007

3. dimensione aziendale (numero complessivo di Ha seguiti/numero di aziende seguite in assistenza tecnica):

Dimensioni aziendali (ha)	Coefficienti colturali
>20	0,5
10-20	0,75
5-10	1,0
3-5	1,25
<3	1,5

La superficie in ettari equivalenti viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:
Sup. ha equivalenti = Sup effettiva coltura (ha) * Coefficiente di correzione coltura * Coefficiente di correzione disciplinare * Coefficiente di correzione dimensione aziendale

La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è ammessa fino ad un massimo di € 43.000,00 e onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

In ogni caso, per una corretta assistenza tecnica sia essa di tipo agronomica che di tipo ambientale, in campo, ad ogni tecnico non possono essere assegnate più di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450.

Per le aziende che producono funghi è prevista una specifica figura professionale - "*Tecnico di assistenza alla coltivazione dei funghi*" - per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.
L'importo ammesso per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è pari ad un massimo di euro 43.000,00 ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, ottenuta moltiplicando la superficie di coltivazione per il numero di cicli annui di produzione.
La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività .

32.2 Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti

La tabella che segue elenca le figure professionali utilizzabili quali addetti al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e delle aziende socie, e ne indica i valori massimi ammissibili e le condizioni di ammissibilità

Figure professionali ammissibili	Volumi produttivi gestiti (in ton)	Condizioni di ammissibilità
1. Responsabile del controllo campioni di merce in entrata	7.000 (a)20.0000	presenza di un regolamento interno che definisce le norme di conferimento delle produzioni dei soci
2. Responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto	5.000	Presenza di un sistema di rilevamento e registrazione dei parametri di conservazione nelle celle di stoccaggio.
3. Responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco	9.000	Presenza di un sistema di linee di lavorazione e confezionamento
4. Responsabile del controllo delle linee di trasformazione	5.000 (7.500 per derivati del pomodoro) Riferiti al prodotto fresco	presenza di linee di trasformazione della materia prima e di confezionamento del prodotto finito o semi lavorato, con capacità operativa annua non inferiore a 15.000 ton. E presenza di procedure di certificazione.
5. Responsabile del controllo della qualità o responsabile della gestione sistema qualità		Presenza di sistemi di sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001/2000, Global GAP, BRC, IFS ecc.).
6. Responsabile del controllo della logistica e della qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)	15.000	Presenza di procedure di certificazione e quantità significativa di produzioni con norma di commercializzazione specifica, o di specifici standard qualitativi formalizzati con disciplinare o regolamento interno del'OP.

(a) in caso di attività di autotrasformazione.

La spesa massima ammissibile, per un tecnico specialista afferente ad una delle figure professionali ammissibili è pari a € 43.000,00 annue, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale la retribuzione sarà calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che precedono.

Il numero degli addetti necessari alla OP per le attività di cui sopra sono correlati a valori minimi – espressi in tonnellate minime gestite- sotto i quali non è accettata l'introduzione di un tecnico.
L'insieme delle figure identificate sono giustificate in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi. Per le strutture che non possiedono i citati quantitativi, il numero di persone sarà inferiore e proporzionale all'attività.
Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli più incisivi. In tal casi il quantitativo a carico di ogni singolo addetto deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro da industria).
Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro ciliegino e frutta a guscio.
Per i prodotti di IV gamma e per i funghi la riduzione può essere del 75%.
Per altre produzioni le Regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione.

32.3 Tecnici di marketing

I responsabili specialisti per il marketing, hanno il compito di supportare l'attività commerciale dell'OP attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili solo a condizione che l'OP dimostri che la loro attività consenta un reale miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

A tal fine devono dimostrare di possedere un elevato livello di professionalità necessaria a :
- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per *gestire* una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo. In fase di verifica finale, l'amministrazione competente valuterà l'ammissibilità delle spese in relazione all'esecuzione del progetto di marketing.
Per ogni tecnico di marketing è riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/*cadauno,* compresi gli oneri connessi.

Il personale interno dell'organizzazione dovrà risultare inquadrato nelle posizioni apicali del contratto collettivo, mentre il personale esterno dovrà dimostrare di essere altamente qualificato;

33. Gli interventi di natura ambientale

Le disposizioni specifiche concernenti le misure ambientali sono contenute nel documento "“Disciplina ambientale” parte integrante della Strategia Nazionale, nella vigente versione sulla quale la Commissione Europea si è positivamente espressa ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/07.

Le spese ammissibili nell'ambito delle azioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale rispetto della percentuale di spesa indicata all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/07, concernono:

- la remunerazione dell'impegno ambientale (ove presente) derivante dall'attivazione di taluni interventi, individuato attraverso il maggiore costo, oltre il livello di obbligatorietà fissato dalla legislazione nazionale o regionale;
- le spese sostenute per impianti, l'acquisto dei mezzi tecnici specifici e/o della tecnica normalmente applicata..

Oltre al rispetto dei vincoli definiti nella Strategia ambientale e in particolare nelle schede relative a ciascun intervento ammesso, le regioni devono accertare che non vi siano casi di sovra compensazione, né sovrapposizione di aiuti con il regime dello Sviluppo Rurale, in particolare con gli interventi dell'Asse 2 dei PSR.

33.1 La produzione integrata (rif. intervento n. 1 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN, **(**600,00 €/ha per le colture frutticole e 400,00 €/ha per le colture erbacee).

33.2 La produzione biologica (rif. intervento n. 2 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN, (900,00 e/ha per le colture frutticole e 600,00 €/ha per le colture erbacee).

33.3 Verifiche delle irroratrici (rif. intervento n. 3 della Disciplina ambientale)

Oltre alla spesa di taratura ammessa nell'ambito delle spese generali di produzione, la disciplina ambientale premia l'impegno dell'azienda agricola nel mantenere in efficienza la macchina sottoposta a taratura.

La quantificazione dell'importo dell'impegno è definita in base al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per l'effettuazione delle operazioni annuali necessarie al mantenimento in efficienza delle condizioni di taratura delle irroratrici ed è quantificato in 84,00 €/anno/ettaro.

Qualora venga attivato l'intervento nr. 1 della Disciplina ambientale (Produzione integrata), la remunerazione è ammissibile se l'impegno non compare tra quelli obbligatori richiesti dall'azione "Produzione integrata" .

L'attività deve essere dimostrata con la fattura del servizio reso o documento equipollente.

33.4 Gestione ecologica dei rifiuti (rif. intervento n. 4 della Disciplina ambientale)

Questo impegno è relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per il trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo ed è quantificato in 0,10 €/Kg.

L'attività deve essere dimostrata con la fattura del servizio reso e/o un documento che attesta la quantità di rifiuti avviata al riciclo (formulario).

33.5 Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura (rif. intervento n. 5 della Disciplina ambientale)

I processi innovativi mediante l'introduzione di nuove macchine all'avanguardia della tecnica, finalizzate ad un contenimento dei quantitativi degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, della risorsa idrica, ma anche alla diminuzione dei fattori impattanti sul suolo o sull'atmosfera, sono interventi finanziabili nell'ambito delle misure ambientali.

Rientrano in questo contesto, le macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC, le macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria, le macchine supportate da tecnologia informatica GPS, gli atomizzatori di nuova concezione ad aeroconvezione (KWH).

La remunerazione dell'impegno è relativa al differenziale dei costi di esercizio delle macchine innovative, rispetto alle macchine tradizionali ed è quantificata in:

- 35,14 €/ettaro per macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC,
- 64,60 €/ettaro per macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria,
- 200,00 €/ettaro per macchine di precisione (anche diverse da quelle impiegate per la distribuzione dei fitofarmaci) supportate da tecnologia informatica GPS,
- 164,00 €/ettaro per atomizzatori ad aeroconvezione (KWH)..

L'attività deve essere dimostrata con la fattura di acquisto o con la fattura del servizio reso.

Per gli atomizzatori ad aeroconvezione il costo di acquisto potrà essere rendicontato ai sensi di quanto precisato al capitolo "Macchinari ed attrezzature per le operazioni colturali".

33.6 Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale (rif. intervento n. 6 della Disciplina ambientale)

Sono possibili quattro diversi tipi di impegni:

1. bio telo, telo biodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione
2. mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale
3. spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale (agenti impollinatori, insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture
4. macchine per pirodiserbo, raccoglitrici elettriche, muletti elettrici e a gas

1 a - bio telo, telo biodegradabile per pacciamatura.
La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo, rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali, sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di pacciamatura, considerate anche le minori spese conseguenti.
La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 262 euro/ettaro

1 b - Telo per solarizzazione.
La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di solarizzazione, considerate anche le minori spese conseguenti.
La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 312 euro/ettaro

2 - mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale.
La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo rispetto all'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, sostenuto dall'azienda agricola per la gestione (manodopera aziendale) della tecnica della confusione sessuale nei frutteti,
La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 267 euro/ettaro

3 - prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori).

Usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale, la quantificazione forfettaria dell'importo è determinata dal maggiore costo sostenuto rispetto alla tecnica ordinariamente applicata nella difesa fitosanitaria delle colture frutticole e orticole (in coltura protetta) che prevede l'esclusivo ricorso a trattamenti chimici. Il maggiore costo è riferito ai costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda agricola per l'utilizzo degli insetti utili e considerate anche le minori spese conseguenti, escluso il costo di acquisto degli insetti specifici.

- Anthocoris femoralis - 48 euro/ettaro
- Nematodi (Steynernema spp.)- 30 euro/ettaro
- Fitoseiulus persimilis - 480 euro/ettaro
- Orius laevigatus - 120 euro/ettaro
- Ambliseius cucumeris - 420 euro/ettaro
- Macrolophus caliginosus - 252 euro/ettaro
- Bombus terrestris - 12 euro/ettaro
- Reti antinsetto, per evitare fuoriuscita Bombi ed evitare ingresso insetti dannosi delle colture orticole protette - 480 euro/ettaro
- Trappole cromotropiche, per il monitoraggio degli insetti dannosi delle colture orticole protette - 240 euro/ettaro
- Trappole sessuali, per monitoraggio insetti dannosi delle colture orticole protette - 42 euro/ettaro

4 - macchine per pirodiserbo, raccoglitrici elettriche, muletti elettrici e a gas.

Per questi tipi di macchine viene riconosciuto il costo di acquisto.

Il programma operativo dovrà prevedere l'uso combinato di due o più dei suindicati mezzi tecnici.

Relativamente ai mezzi tecnici di cui ai punti 1, 2 e 3, si precisa che il loro sostegno non è compatibile con gli interventi 1 e 2 della Disciplina ambientale (Produzione integrata e difesa integrata), qualora i disciplinari o le linee guida di detti interventi prevedono l'utilizzo dei medesimi mezzi tecnici.

33.7 Utilizzo di piante micro innestate (rif. intervento n. 7 della Disciplina ambientale)

La remunerazione forfettaria dell'intervento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto di una pianta innestata su piede resistente, rispetto alla pianta ordinaria e detratte le economie derivanti dal minor uso di geodisinfestanti, fungicidi e nematocidi.

L'importo massimo a piantina, per le specie considerate, è il seguente:

- pomodoro da mensa: 0,46
- peperone: 0,41
- melanzana: 0,38
- melone: 0,53
- anguria: 0,85 (0,45 per piantine ottenute in alveolari a 40 fori)
- cetriolo: 0,34
- zucchino: 0,25

33.8 Gestione del suolo (rif. intervento n. 8 della Disciplina ambientale)

33.8.1 Sovescio di piante biocide.

Questa pratica agronomica a basso impatto ambientale è in grado di determinare sia un apporto di sostanza organica, che il riequilibrio della flora microbica del terreno e la remunerazione forfettaria dell'intervento, determinata dal maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per la gestione della tecnica colturale è determinato in 230 euro/ettaro. La specifica spesa di acquisto del mezzo tecnico può essere rendicontata nell'ambito delle spese generali di produzione.
L'attività deve essere dimostrata con la compilazione di apposita scheda di coltura su cui viene applicata la tecnica e verificata dall'ufficio tecnico della OP.

33.8.2 Analisi del terreno.

Il mantenimento della fertilità del terreno e del miglior stato nutrizionale delle piante , secondo lo schema della produzione integrata e le relative norme di concimazione, prevede che il calcolo degli apporti dei principali macro elementi venga fatto sulla base di un bilancio tra asportazioni colturali e dotazioni del terreno che si ricavano attraverso l'effettuazione dell'analisi del terreno.
Verrà remunerato solo il costo sostenuto per la determinazione dei parametri di base (tessitura; sostanza organica; azoto totale; fosforo assimilabile; potassio scambiabile; calcare totale e calcare attivo) necessari alla definizione del piano di concimazione (non remunerato).

L'attività deve essere dimostrata attraverso la fattura del laboratorio che ha eseguito il servizio.

33.9 Tutela e risparmio idrico (rif. intervento n. 9 della Disciplina ambientale)

La necessità di reperire e salvaguardare rende necessario l'incentivo e la diffusione di metodi di irrigazione e di fertirrigazione ad elevata efficienza e a ridotto consumo che vedano il supporto di specifici mezzi tecnici e supporto tecnologici.

A tal fine sono remunerati i seguenti impegni:

- mantenimento in efficienza, attraverso una serie di operazioni di controllo e verifica dei diversi componenti, di sistemi di irrigazione più efficienti ed efficaci realizzati in sostituzione di sistemi di irrigazione esistenti, nella misura di
  - 132,00 euro/ettaro, per frutticole ed orticole specializzate e per orticole industriali con fertirrigazione;
  - 180,00 euro/ettaro, per frutticole ed orticole specializzate con impianto di fertirrigazione;
  - 96,00 euro/ettaro, per orticole industriali.

- gestione della tecnica di messa in opera di sistemi integrati (sonde e centraline) per il miglioramento dell'utilizzazione di sistemi di irrigazione esistenti, nella misura di 132,63 euro/ettaro.
  L'attività deve essere dimostrata attraverso la compilazione di apposita check list e verificata dall'ufficio tecnico della OP.

- costo effettivo dell'analisi delle acque, finalizzata a una corretta gestione della fertirrigazione.

Il costo di acquisto delle attrezzature potrà essere rendicontato ai sensi di quanto precisato al capitolo "Macchinari ed attrezzature per le operazioni colturali".

33.10 Riduzione emissioni (rif. intervento n. 10 della Disciplina ambientale)

L'obiettivo degli interventi è finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni in atmosfera. a tal fine sono ammissibili le spese per la riconversioni e/o la sostituzioni degli impianti di produzione dell'energia esistenti che utilizzano derivati del petrolio, con impianti che :

a) utilizzano il gas naturale o altri combustibili e che contribuiscono a una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO_2 e/o di inquinanti dell'aria.
b) utilizzano energie rinnovabili nell'ambito dei loro cicli produttivi

33.11 Trattamenti di depurazione effluenti (rif. intervento n. 11 della Disciplina ambientale

I processi industriali di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale.

In questo contesto sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di sistemi "finalizzati" (es. impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione,…..), aggiuntivi e/o integrativi a quelli esistenti per il trattamento delle acque di processo e acque di lavaggio, che consentono un netto miglioramento della qualità dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale.

33.12 Trasporto combinato (rif. intervento n.12 della Disciplina ambientale)

Sono ammissibili a sostegno nell'ambito dei programmi operativi, determinati costi addizionali per il ricorso al trasporto intermodale, con l'obiettivo di diminuire il trasporto su gomma.
L'aiuto riconoscibile al beneficiario è pari al differenziale dei costi mediamente sostenuti, determinato in € 0,032 ton/Km.

33.13 Gestione ecologica degli imballaggi (rif. intervento n. 15 della Disciplina ambientale)

33.13.1 Acquisto di imballaggi aventi caratteristiche speciali

Il sostegno al maggior costo sostenuto per l'acquisto di imballaggi, che abbiano caratteristiche di riciclabilità che vanno oltre quelle obbligatorie definite dalla legislazione, pur se ammissibile, risulta di entità trascurabile e, pertanto, non viene considerato.

33.13.2 Riciclaggio di imballaggi riciclabili dopo l'uso

Sono ammissibili a contributo i costi aggiuntivi, oltre l'obbligo di legge, sostenuti direttamente ed indirettamente dall'OP (o dai suoi aderenti) collegati al processo di riciclaggio degli imballaggi dopo l'uso.

Sono considerati gli imballaggi in legno, in plastica e in carta o cartone, vetro e banda stagnata.

Il sostegno è definito a partire dal procedimento di calcolo proposto dalla Commissione Europea nella Nota Interpretativa n. 2008-22 del luglio 2008, che considera una quota fissa ottenuta dal rapporto tra i costi di riciclaggio aggiuntivi e il prezzo di acquisto degli imballaggi, moltiplicato per il valore differenziale tra la percentuale di recupero effettivo e la percentuale minima obbligatoria.
Il valore così ottenuto è corretto applicando una ponderazione sulla base delle quote di mercato di ogni tipologia di imballaggio.

La percentuale di spesa assunta è pari a:
a) 12 del costo degli imballaggi in legno, in plastica e in carta o cartone, per i prodotti freschi;
b) 10% del costo degli imballaggi in, in plastica e in carta o cartone, vetro e banda stagnata, per i prodotti trasformati.

33.13.3 Imballaggi riutilizzabili

Il sistema che consente di riutilizzare più volte un imballaggio in plastica, permette, mediante la fornitura di alcuni servizi, di incrementare la vita utile di un imballaggio riducendo anche la quantità di materiale avviato alle attività di riciclo, recupero o smaltimento

Possono essere oggetto di rendicontazione le spese direttamente o indirettamente sostenute dall'OP (o dai suoi aderenti) per la gestione ecologica relativa al riutilizzo degli imballaggi.

Tali costi, relativi alla raccolta e trasporto dell'imballaggio "usato" dal punto vendita della GDO al centro di raccolta, alla selezione degli imballaggi, alla pulizia dell'imballaggi e alla sostituzione imballaggi rotti, sono quantificati in 0,256 €/movimento.

Pertanto, potrà essere rendicontato un importo derivante dal numero delle movimentazioni (desumibile dalle fatture) moltiplicato per il predetto importo unitario.

33.14 Realizzazione ed ammodernamento degli impianti di distribuzione collettiva di fitofarmaci (rif. intervento n. 18 della Disciplina ambientale)

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per la distribuzione collettiva di fitofarmaci.

L'intervento è in diretta connessione con l'intervento n. 1 "produzione integrata".

33.15 Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci (rif. intervento n. 19 della Disciplina ambientale

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per il lavaggio collettivo delle attrezzature di distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.

L'intervento è in diretta connessione con l'intervento n. 1 "produzione integrata".

34. Spese per servizi

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per attività di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di società e/o professionisti (consulenze per le certificazioni di qualità, servizi per lo smaltimento delle plastiche, servizi di riciclaggio e di noleggio degli imballaggi, ricerche finalizzate di mercato, studi, attività divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc..).

35. Spese generali

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità. Il contributo spetta nella misura massima del 50% dei predetti valori.

Nel caso di AOP la somma forfettaria delle spese generali, può essere moltiplicata per il numero di OP aderenti della AOP fino ad un massimo di € 1.250.000,00.

Le spese generali rendicontate in modo forfetario non necessitano di alcun documento giustificativo e vengono liquidate proporzionalmente al fondo di esercizio ammesso a contributo, dopo l'approvazione della rendicontazione.

PARTE C

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

1. Ritiri dal mercato

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, par. 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) realizzazione di biomasse;
c) alimentazione animale;
d) distillazione in alcool;
e) trasformazione industriale *no food*;
f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la Disciplina ambientale contenuta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione ai fini della distillazione, è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento è indicato nella tabella che segue

Prodotto	€/100 kg
Kiwi	24,80
Carota	8,00
Cetriolo	16,80
Cipolla	8,00
Fagiolini	16,80
Kaki	15,00
Susine	24,80
Zucchine	14,40
Carciofi	26,00
Finocchi	18,00
Peperoni	14,40
Broccoli	20,00
Insalate	28,00
Spinaci	12,00
Fragole	140,00

Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni**.**

1.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;

c) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;

b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;

d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro .

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

1.2 Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità.

L'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento e per taluni prodotti indicati nella tabella relativa ai prodotti ritirabili.
I massimali sono determinati applicando le rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT per gli anni 2006, 2007 e 2008

Prodotto	**Max. sostegno €/100 kg (Allegato X e tabella 1)**	**Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2006-2007-2008)**	**Massimale dell'aiuto**	**Indennizzo massimo 90% (art. 86 par. 4 lettera b)**
Cavolfiori	10,52	236	2.486,93	2.238,24
Pomodori	7,25	316	2.290,76	2.061,68
Mele	13,22	396	5.228,95	4.706,06
Uve	12,03	217	2.606,30	2.345,67
Albicocche	21,26	130	2.758,84	2.482,96
Nettarine	19,56	205	4.016,97	3.615,27
Pesche	16,49	185	3.055,60	2.750,04
Pere	12,59	226	2.844,92	2.560,43
Melanzane	5,96	240	1.428,41	1.285,57
Meloni	6	237	1.419,40	1.277,46
Angurie	6	388	2.325,00	2.092,50
Arance	21	240	5.047,00	4.542,30
Mandarini	19,5	162	3.160,30	2.844,27
Clementine	19,5	238	4.650,10	4.185,09
Limoni	19,5	211	4.121,65	3.709,49
Susine	24,8	149	3.683,63	3.315,26
Kaki	15	212	3.176,25	2.858,63
Cipolla	8	294	2.351,73	2.116,56
Carciofi	26	101	2.625,13	2.362,62
Peperoni	14,4	207	2.976,96	2.679,26
Finocchi	18	254	4.567,80	4.111,02
Broccoli	20	237	4.730,67	4.257,60
Insalate	28	195	5.463,73	4.917,36
Fragole	140	193	26.964,00	24.267,60
Spinaci	12	142	1.698,60	1.528,74

1.3 Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interramento, mediante aratura,

dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

1.4 Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta.

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori .
L'Organismo pagatore effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

2. Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere spese complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'OP interessata.

3. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:
a) le polizze monorischio, le polizze pluririschio, le polizze multirischio sulle rese, e
b) le polizze volte a contenere l'incremento dei costi per minor conferimento.

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si intendono i contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi in caso di minor conferimento dovuto al verificarsi di uno o più degli eventi di cui al successivo paragrafo.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie.
Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero .

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni.
I produttori aderenti anche ai Consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, devono darne, tramite la propria OP, comunicazione scritta al rispettivo Consorzio.

10A03358

DECRETO 21 gennaio 2010.

Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria assegnata alla misura «Distillazione di alcole per usi commestibili» - anno 2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2009, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione di alcole per usi commestibili;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Vista l'intesa sancita, nella seduta del 29 luglio 2009, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modifiche al citato programma nella stesura del 30 giugno 2009;

Considerato che la modifica al predetto programma, ai sensi dell'art. 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entra in applicazione il 1° ottobre 2009;

Considerato che alla misura della distillazione di alcole per usi commestibili è stata destinata, per la campagna 2009/2010, la dotazione finanziaria di 32 milioni di euro;

Visti i criteri di riparto delle risorse della campagna 2009/2010 approvati all'unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la campagna 2009/2010 la dotazione finanziaria destinata alla misura della distillazione di alcole per usi commestibili ammonta a euro 32.000.000,00 ed è così ripartita tra le regioni e le province autonome:

REGIONI		ASSEGNAZIONE
01	Piemonte	525.600,00
02	Val d'Aosta	6.600,00
03	Lombardia	223.800,00
04	Trentino AA	168.100,00
04a	Bolzano	48.400,00
04b	Trento	119.700,00
05	Veneto	1.725.500,00
06	Friuli VG	196.500,00
07	Liguria	18.000,00
08	Emilia Romagna	5.912.400,00
09	Toscana	752.500,00
10	Umbria	285.100,00
11	Marche	669.500,00
12	Lazio	1.723.100,00
13	Abruzzo	2.143.900,00
14	Molise	301.800,00
15	Campania	792.800,00
16	Puglia	8.199.300,00
17	Basilicata	45.100,00
18	Calabria	118.100,00
19	Sicilia	7.781.900,00
20	Sardegna	410.400,00

Art. 2.

1. Le eventuali successive modificazioni al riparto, stabilito all'art. 1, per la campagna 2009/2010, nonché le ripartizioni delle dotazioni finanziarie previste per le campagne successive, sono disposte con provvedimento del direttore generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 116

10A03429

DECRETO 3 marzo 2010.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Vista la nota del 25 agosto 2005, con la quale il Consorzio di tutela formaggio Valtellina Casera e Bitto ha chiesto la protezione transitoria livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il decreto 20 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2006 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 4 febbraio 2009, con la quale i competenti Servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento 510/06, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Vista la nota del 1° febbraio 2010, con la quale il Consorzio di tutela formaggio Valtellina Casera e Bitto ha comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 1522 del 4 febbraio 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 20 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A03165

DECRETO 3 marzo 2010.

Revoca del decreto di riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione produttori della pesca di grandi pelagici Il Palangaro & C.» soc. coop. a r.l., in Marsala.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 28 aprile 2004, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CE) 104/2000 e del regolamento (CE) 2318/2001, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione produttori della pesca di grandi pelagici Il Palangaro & C.» Soc. Coop. a r.l., con sede a Marsala;

Visto l'art. 6, paragrafo 1 *b)* del reg. 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo;

Visti i verbali dell'Ufficio circondariale marittimo di Marsala in data 20 febbraio 2007 e 16 luglio 2009, da cui risulta che la suddetta organizzazione non è mai stata operativa ai fini degli articoli 5 e 6 del regolamento 104/2000, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Organizzazione produttori della pesca grandi pelagici Il Palangaro & C.» Soc. Coop. a r.l., con sede a Marsala non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Visto il decreto 30 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato, on.le Antonio Buonfiglio, relativamente alla pesca, all'acquacoltura, ed alla tutela delle risorse marine viventi;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che nella seduta del 21 dicembre 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla revoca del decreto di riconoscimento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento 104/2000, articoli 5 e 6 par.1 *b)*, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione produttori della pesca di grandi pelagici Il Palangaro & C.» Soc. Coop. a r.l., con sede a Marsala, già concesso con decreto ministeriale del 28 aprile 2004.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

10A03532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Superamento del limite del 30 per cento per gli investimenti infrastrutturali, in funzione di particolari esigenze territoriali. (Deliberazione n. 89/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la propria delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997), riguardante la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la nota n. 0012811 del 31 agosto 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha proposto la modifica del punto 2.9, lettera *c)*, della richiamata delibera n. 29/1997 che prevede la fissazione di un limite del 30% delle risorse assegnate a ciascun patto territoriale da destinare alla realizzazione di interventi infrastrutturali;

Ritenuto opportuno prevedere il superamento di tale limite del 30%, in considerazione delle esigenze, emerse in vari territori, di intensificare gli interventi infrastrutturali all'interno dei patti territoriali, attraverso il riutilizzo delle risorse attualmente disponibili;

Delibera:

Al punto 2.9, lettera *c)*, della delibera di questo Comitato n. 29/1997 richiamata in premessa è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il suddetto limite del 30% può essere superato, previo nulla osta da parte delle Regioni interessate, in funzione di particolari esigenze territoriali, rilevate dal Soggetto responsabile nella proposta di rimodulazione ed accertate dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.».

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 189

10A03158

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2010-2012 del fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 110/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto in particolare l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (ora Ministro dello sviluppo economico), deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare il comma 4, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, della legge 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25366 del 5 ottobre 2009 con la quale viene chiesta, fra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta CIPE dello schema di delibera allegato alla stessa nota concernente il Piano previsionale dei fabbisogni per il triennio 2010 - 2012 del Fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Considerato che, da tale documentazione, risulta che sono state stipulate, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998, due convenzioni tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.A. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Considerato che l'art. 3 di entrambe le convenzioni citate attribuisce alla SIMEST S.p.A., nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il Comitato agevolazioni presso la SIMEST S.p.A ha approvato, nella seduta del 9 giugno 2009, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per il triennio 2010/2012 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei Fondo rotativo, di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Considerato che le previsioni della SIMEST S.p.A circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi n. 100/1990, n. 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 summenzionata, stanziamenti di competenza, aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2010, a 314 milioni di euro per l'anno 2011 e a 329 milioni di euro per l'anno 2012;

Considerato che dalle previsioni della SIMEST S.p.A circa il volume di attività relative agli interventi del Fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394 non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi;

Udita la proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze sulla quale viene acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato il piano previsionale richiamato in premessa concernente i fabbisogni finanziari per il triennio 2010 - 2012 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, dal quale emerge un fabbisogno pari a 110 milioni di euro per l'anno 2010, a 314 milioni di euro per l'anno per l'anno 2011 e a 329 milioni di euro per l'anno 2012. L'operatività del citato Fondo presuppone la conferma degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

2. È, altresì, approvato il piano previsionale richiamato in premessa concernente i fabbisogni finanziari per il periodo 2010-2012 del Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, dal quale non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 213

10A03159

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Assegnazione di risorse a carico del Fondo infrastrutture per il collegamento dello svincolo di via Campana della tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli - II lotto. (Deliberazione n.104/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-

quinquies, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 («Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto legge n. 185/2008, il quale dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata, in relazione a quanto previsto

dalla delibera n. 69/2008, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5 marzo 2009, n. 4/RIS, e che riporta il quadro degli interventi, prevalentemente inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche, da attivare a partire dall'anno 2009;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno e approvando l'elenco degli interventi da attivare nel triennio, prevalentemente riferiti a opere strategiche, con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ai sensi della legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009;

Considerato che, nell'odierna seduta, questo Comitato ha approvato alcune modifiche al documento programmatorio di cui sopra, senza peraltro modificare la destinazione di euro 80.000.000 all'intervento in esame;

Vista la nota 26 ottobre 2009, n. 42314, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, dell'intervento denominato «Collegamento dello svincolo di Via Campana della tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli, II lotto»;

Vista la nota 2 novembre 2009, n. 43342, con la quale il Ministero sopra citato ha trasmesso, tra le altre, la relazione istruttoria relativa all'intervento sopra richiamato, proponendo l'assegnazione di un finanziamento di euro 80.000.000, con onere da porre a carico della quota dell'85 per cento del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno;

Considerato che il «Collegamento dello svincolo di Via Campana della tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli» è incluso nel 1° Atto Integrativo, sottoscritto in data 1° agosto 2008, all'Intesa generale quadro del 18 dicembre 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Campania, con la quale sono state individuate, sul territorio della regione Campania, le opere e le infrastrutture che rivestono il carattere di preminente interesse nazionale;

Considerato che nel suindicato Atto integrativo il costo complessivo dell'intervento in esame è pari a euro 153.980.000, definito nel progetto preliminare;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema viario di collegamento tra la Tangenziale di Napoli (Svincolo di Via Campana) e la viabilità principale e secondaria costiera, nonché l'area portuale di Pozzuoli. Questo sistema si riassume nella realizzazione delle seguenti opere:

galleria veicolare a doppia canna di collegamento diretto tra la tangenziale di Napoli e la fascia costiera attraverso Via Fasano ed il nuovo porto di Pozzuoli;

svincolo di monte, con la nuova sistemazione delle interconnessioni tra Via Fascione, la Variante Solfatara e Via Montebarbaro e la nuova rampa di uscita dalla tangenziale per gli utenti provenienti da Roma;

svincolo di valle, con la sistemazione con un nuovo sistema a doppia rotatoria, per collegare le gallerie di progetto con la fascia costiera, il centro di Pozzuoli e l'area portuale;

che il Presidente della regione Campania, nella qualità di Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con ordinanza n. 1516 dell'8 novembre 2006, ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto preliminare del 1° lotto del «Collegamento della Tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli», per la cui disciplina esecutiva è stata sottoscritta in data 29 novembre 2006 la convenzione con la COPIN S.p.A., Contraente Generale;

che in data 22 luglio 2008 si è tenuta la Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, riguardante il 2° lotto dell'opera in oggetto, per accertare sia la conformità dell'opera allo strumento urbanistico, sia eventuali oneri a carico della società Tangenziale S.p.A.;

che il Commissario straordinario di Governo con ordinanza n. 29 del 1° dicembre 2008 ha approvato il progetto preliminare del 2° lotto dell'intervento, anche per gli aspetti ambientali ed urbanistici, stabilendo che l'esecuzione dell'intervento è subordinata all'acquisizione dei necessari finanziamenti;

che la regione Campania, con delibera di giunta regionale 15 ottobre 2009, n. 1581, ha destinato euro

73.980.000 a valere sui fondi POR 2007-2013 per il progetto «Collegamento della Tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli»;

Delibera:

1. Viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 80.000.000 da destinare al finanziamento dell'intervento denominato «Collegamento dello svincolo di Via Campana della tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli, 2° lotto», con onere da porre a carico della quota dell'85 per cento del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

2. Il contributo sarà erogato a favore del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'art. 11, comma 18, della citata legge n. 887/1984, in qualità di soggetto aggiudicatore dell'opera, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

3. Il finanziamento sarà erogato subordinatamente alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* - della delibera di Giunta regionale 15 ottobre 2009, n. 1581. Il predetto Ministero provvederà alla trasmissione della suindicata delibera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE).

4. Il soggetto aggiudicatore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, è tenuto a richiedere il CUP per l'intervento all'esame, che, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 186

10A03160

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Interventi agevolati per l'attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* della legge n. 133/2008. (Deliberazione n.112/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (c.d. «*de minimis*»);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008 che, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, modifica il decreto-legge 28 maggio 1982, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la legge 20 ottobre 1990, n. 304 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e individua le iniziative ammesse ai benefici a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Considerato che il citato art. 6, oltre ad individuare specifiche iniziative, stabilisce, al comma 2, lettera *c)*, che siano ammessi ai benefici altri interventi prioritari individuati e definiti da questo Comitato;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 6, che rinvia a una o più delibere di questo Comitato la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonché della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del citato Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni);

Tenuto conto che il predetto comma 3 prevede, altresì, che le suddette delibere vengano adottate su proposta del Ministro della sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 25364 del 5 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, per il relativo esame di questo Comitato, uno schema di delibera concernente l'attuazione del richiamato art. 6, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 112/2008;

Tenuto conto che alla Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Considerata l'importanza di stimolare, salvaguardare e migliorare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese esportatrici al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

Ravvisata la necessità di rendere operative le riforme al sistema di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese di cui al richiamato art. 6;

Udita la proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisito il concerto del vice Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni del nuovo intervento agevolativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133:

1. Il nuovo intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese (PMI) esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. L'intervento viene concesso in forma di finanziamento, con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.

2. I beneficiari dell'intervento sono le PMI esportatrici come definite dalla normativa comunitaria in materia, che abbiano realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di Società per azioni (S.p.A.).

3. Il finanziamento è concesso nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis». Il finanziamento non può comunque superare l'importo di 500.000 euro.

4. Ai fini della ammissione all'intervento, è individuato un livello soglia di solidità patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) ed è posto uguale a 0,65. L'obiettivo dell'intervento è di migliorare l'indice di copertura delle immobilizzazioni, se dall'ultimo bilancio approvato risulta inferiore al livello soglia di 0,65, oppure di mantenere o superare il livello dell'indice, se dall'ultimo bilancio approvato risulta uguale o superiore al livello soglia di 0,65.

5. L'intervento è previsto in due fasi:

a) la prima fase decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio dopo la data di decorrenza. Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento e, per le imprese che non accedono alla seconda fase, è rimborsato in unica soluzione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della prima fase, mentre gli interessi sono corrisposti semestralmente, dalla data di erogazione fino a detta scadenza. È richiesta la fideiussione bancaria o equivalente se il livello dell'indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, è inferiore al livello soglia di 0,65. In caso di indice uguale o superiore al livello soglia di 0,65, non è richiesta la garanzia, purché sia rilasciato l'impegno a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento. Se alla fine della prima fase le predette imprese, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione dell'indice di ingresso, sono tenute al rimborso del finanziamento al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria entro tre mesi dall'approvazione del bilancio del secondo esercizio della prima fase. Nei casi in cui la flessione di cui al periodo precedente è contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,65, le imprese interessate possono, previa presentazione di fideiussione bancaria o equivalente, chiedere che la prima fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all'esercizio aggiunto;

b) la seconda fase è riservata alle PMI che raggiungono nella prima fase il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, come definiti nei punti che precedono. Essa decorre dalla fine della prima fase e termina con il totale rimborso del finanziamento, che avviene in cinque anni al tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria purché non inferiore allo 0,5% annuo. Qualora nel corso del predetto periodo di rimborso emerga, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, una riduzione dell'indice di copertura rispetto al valore di ingresso nella seconda fase, per il rimborso si

applica il tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria fino al ripristino dell'indice di copertura di ingresso o, in alternativa, deve essere prestata fideiussione bancaria o equivalente a copertura dell'importo in essere, da ritirare al ripristino dell'indice di copertura di ingresso.

6. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle cadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

7. Per quanto concerne le funzioni di controllo, le attività e gli obblighi del gestore e la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni), si applicano i punti 2 e 3 dell'altra delibera all'odierno esame di questo Comitato, applicativa dell'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge n. 133/2008 citata nelle premesse.

8. Entro novanta giorni dalla data della presente delibera, il Comitato agevolazioni emana le delibere applicative ivi previste.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, foglio n. 1 Economia e finanze, registro n. 185

10A03161

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Regione Abruzzo: proroga dei termini di impegno delle risorse di cui alle delibere 35/2005, 3/2006 e 160/2007, in considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009. (Deliberazione n. 114/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 35 (*G.U.* n. 237/2005), che, nel ripartire le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2005-2008, ha disposto che le risorse assegnate con la stessa delibera, non impegnate entro il 31 dicembre 2008 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano riprogrammate da questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 3 (*G.U.* n. 144/2006), che, nel ripartire le risorse FAS per il periodo 2006-2009, ha disposto che le risorse assegnate con la stessa delibera, non impegnate entro il 31 dicembre 2009 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano riprogrammate da questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 14 (*G.U.* n. 256/2006), che, nel disciplinare la «Governance» degli Accordi di programma quadro, strumento impiegato per l'utilizzo delle risorse FAS, consente la riprogrammazione di quelle risorse che non vengano impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti e fissa nuovi termini per l'impegnabilità delle risorse stesse;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n.160 (*G.U.* n. 135/2008), che dispone la riprogrammazione parziale delle assegnazioni disposte con la citata delibera n. 35/2005, punto 5.1.1., a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca al fine di consentire il completamento dei programmi di competenza dello stesso Ministero, prevedendo altresì che le risorse riprogrammate debbano essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009;

Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, il termine di aggiudicazione dei lavori, in applicazione della citata delibera n. 14/2006, è fissato al 30 giugno 2009 per la delibera n. 35/2005 e al 31 dicembre 2009 per la delibera n. 3/2006;

Vista la nota n. 67931 del 22 giugno 2009 - successivamente integrata con le note n. 115082 del 19 ottobre e n. 117220 del 22 ottobre 2009 - con la quale la regione Abruzzo, a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, ha chiesto, per un numero limitato di interventi già individuati dalla regione stessa, un proroga di dodici mesi dei termini per l'impegno delle risorse assegnate con le delibere n. 35/2005, n. 3/2006, nonché con la

delibera n. 160/2007 relativamente ad alcuni interventi ricompresi nell'Accordo di programma quadro (APQ) «Ricerca e innovazione», stipulato tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la Regione medesima;

Vista la proposta n. 28345 del 4 novembre 2009 e la allegata nota informativa con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha valutato positivamente la richiesta regionale, in considerazione della particolare situazione in cui versa la regione Abruzzo a seguito dei predetti eventi sismici che hanno comportato un rallentamento delle attività in corso, della circostanza che le richieste riguardano interventi localizzati nell'area terremotata, del limitato slittamento temporale che la proroga comporta, nonché della contenuta entità delle somme per cui si chiede la proroga indicate nella stessa nota informativa;

Ritenuto, in via straordinaria, di dover accogliere tale proposta condividendo le valutazioni espresse in merito dalla regione Abruzzo e dal Ministero proponente;

Delibera:

Sono disposte, in via straordinaria, le seguenti proroghe di dodici mesi dei termini attualmente previsti per l'impegno delle risorse del FAS assegnate alla regione Abruzzo con le delibere di questo Comitato nn. 35/2005, 3/2006 e 160/2007:

il termine per l'aggiudicazione delle risorse assegnate alla regione Abruzzo con la delibera n. 35/2005 è prorogato dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010, limitatamente agli interventi di cui alla nota regionale n. 115082 del 19 ottobre 2009, 1° elenco allegato;

il termine per l'aggiudicazione delle risorse assegnate alla regione Abruzzo con la delibera n. 3/2006 è prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, limitatamente agli interventi di cui alla nota regionale n. 115082 del 19 ottobre 2009, 2° elenco allegato;

il termine per l'aggiudicazione delle risorse di cui alla delibera n. 160/2007, ricomprese nell'ambito dell'APQ «Ricerca e innovazione» richiamato in premessa, è prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, limitatamente agli interventi di cui alla nota n. 117220 del 22 ottobre 2009, 3° elenco allegato.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 214

10A03162

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Assegnazione di risorse a carico del Fondo infrastrutture per il progetto definitivo per l'adeguamento normativo degli impianti di segnalamento e sicurezza delle ferrovie Sud-Est. (Deliberazione n. 106/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della con-

seguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato, sulla base delle assegnazioni disposte a favore del Fondo infrastrutture con le proprie delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, ha quantificato le risorse allocabili rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno, riportando in apposito quadro programmatorio l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura;

Considerato che l'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF), su cui la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge, riporta, alla tabella 11, il quadro programmatorio di cui sopra:

con le stesse voci e le stesse finalità di detto quadro, recando esclusivamente alcuni scostamenti in parte dovuti a provvedimenti di legge e in parte riconducibili al più ampio respiro strategico dell'allegato medesimo;

confermando la destinazione complessiva di euro 330 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture per il parziale finanziamento delle voci «Nodi urbani e metropolitani di Palermo e Catania» e «Nodi e sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari», cui è riconducibile l'intervento in esame.

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche al quadro programmatorio sopra citato, senza peraltro modificare la predetta destinazione di euro 330 milioni di euro complessivamente destinati alle voci «Nodi urbani e metropolitani di Palermo e Catania» e «Nodi e sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari»;

Vista la nota n. 43174 del 30 ottobre 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, fra l'altro, chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta utile del CIPE dell'argomento concernente le «Ferrovie del Sud-Est: progetto definitivo per l'adeguamento normativo degli impianti di segnalamento e sicurezza»;

Vista la successiva nota n. 43342 del 2 novembre 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, fra l'altro, trasmesso la proposta concernente il richiamato intervento, che prevede l'assegnazione di un finanziamento di 44.000.000 di euro, al netto dell'IVA, a copertura del progetto definitivo concernente gli «Impianti di segnalamento e sicurezza - Sistema 4 - Adeguamento normativo» lungo le linee esercite dalle Ferrovie del Sud-Est, a valere sulla quota dell'85% del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno;

Considerato che il progetto presentato prevede, nel quadro dell'ammodernamento delle Ferrovie del Sud-Est volto a garantire un'elevata capacità della mobilità con standard di qualità e sicurezza sempre più elevati, la realizzazione di un Centro di controllo centralizzato (CTC) del traffico nella stazione di Martina Franca, nonché l'istallazione, in varie tratte e stazioni del comprensorio barese, di sistemi elettronici di ultima generazione per la regolazione del traffico in linea;

Considerato altresì che, nella relazione istruttoria del Ministero proponente, viene fatto presente che per l'esecuzione dei lavori, di durata pari a 900 giorni naturali e consecutivi per ultimare le istallazioni definitive, non è necessaria l'acquisizione di autorizzazioni di carattere urbanistico o ambientale, trattandosi di opere impiantistiche da realizzare su sedime ferroviario già esistente;

Rilevato in seduta, su tale proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Per le finalità indicate in premessa viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione dell'importo complessivo di 44.000.000 di euro, al netto dell'IVA, da destinare al finanziamento del progetto definitivo concernente l'adeguamento normativo degli impianti di segnalamento e sicurezza lungo le linee esercite dalle Ferrovie del Sud-est, con onere da porre a carico della quota dell'85% del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

2. Il contributo sarà erogato a favore dell'Amministrazione beneficiaria «Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l.» secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 235.

10A03385

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 marzo 2010.

Approvazione dello statuto della Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB. (Deliberazione n. 17204)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;

Viste le delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009 con cui la Consob ha nominato i membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;

Visto l'art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento n. 16763/2008 a mente dei quali «2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate»;

Vista la delibera n. 1 del 14 gennaio 2010 con cui la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha approvato il proprio statuto, trasmettendolo alla Consob con lettera del 18 gennaio 2010 (prot. n. 20100001);

Vista la lettera del 10 febbraio 2010 (prot. n. 10011334) con cui la Consob ha formulato osservazioni allo statuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento n. 16763/2008;

Vista la delibera n. 3 del 18 febbraio 2010 con cui la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha approvato lo statuto modificato a seguito delle osservazioni formulate dalla Consob, trasmettendolo alla stessa Consob con lettera del 19 febbraio 2010 (prot. n. 20100005);

Delibera:

1. È approvato lo statuto della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. Lo statuto consta di 20 articoli.

2. La presente delibera e l'annesso statuto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 marzo 2010

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1
(*Definizioni*)

1. Nel presente statuto si intendono per:

a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
b) "collegio camerale": l'insieme dei componenti che costituiscono la Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;
c) "segreteria": la struttura di supporto alla Camera individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
d) "Consob": la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
e) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;
f) "regolamento": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

Art. 2
(*Fonti*)

1. Il presente statuto è adottato in base all'articolo 3, comma 2 del regolamento. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 3
(La Camera)

1. La Camera esercita i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con indipendenza e autonomia funzionale e organizzativa, avvalendosi delle risorse e delle strutture previste dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo.
2. La Camera ha sede presso la Consob.

Art. 4
(*Decorrenza dell'ufficio ed assunzione delle funzioni*)

1. Il termine iniziale dell'ufficio di ciascun componente della Camera decorre dalla data della delibera di nomina da parte della Consob o dalla diversa data in essa indicata; il termine di assunzione delle funzioni decorre dalla riunione della Camera a cui ciascun componente partecipa per la prima volta.

Art. 5
(*Decadenza dall'ufficio e dimissioni*)

1. Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara formalmente, assumendone la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, o di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento, ovvero prospetta al collegio camerale le situazioni suscettibili di dar luogo ad incompatibilità o di perdita dei requisiti soggettivi.
2. Nella prima riunione utile, ciascun componente prospetta al collegio camerale le situazioni suscettibili di dar luogo a sopravvenuta incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1 o a perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui un componente abbia dichiarato proprie situazioni di incompatibilità ovvero di perdita del requisito per la nomina, o tali situazioni siano venute comunque a conoscenza del collegio camerale, questo, sentito l'interessato ed esperiti, ove necessario, sommari accertamenti:
   a) nel caso di incompatibilità, fissa un termine entro cui il componente deve esercitare l'opzione, decorso il quale, senza che sia cessata la causa di incompatibilità o siano state presentate dimissioni, dichiara la decadenza dall'ufficio del componente stesso;
   b) nel caso di perdita del requisito per la nomina, dichiara la decadenza dall'ufficio.

   Il collegio camerale pronuncia nel termine indicato dal regolamento la decadenza con l'astensione del componente interessato.
4. Dei fatti di cui al precedente comma e delle deliberazioni conseguentemente adottate la Camera informa senza indugio la Consob.
5. Le dimissioni del componente sono presentate al presidente che ne dà immediata comunicazione al collegio camerale e alla Consob. Esse hanno effetto dalla data della loro accettazione.
6. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il presidente ne dà immediata comunicazione al collegio camerale e alla Consob per la sua sostituzione.

Art. 6
(*Organi della Camera*)

1. Sono organi della Camera il collegio camerale e il presidente.

Art. 7
(*Il presidente*)

1. Il presidente:
a) rappresenta la Camera nei settori di competenza e mantiene i rapporti con la Consob, con le istituzioni, nonché con gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti da enti pubblici e privati;
b) convoca il collegio camerale, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del collegio camerale, dettando le necessarie direttive e tenendone informato il collegio stesso;
d) presenta al collegio camerale, per l'approvazione, lo schema di relazione sull'attività svolta da sottoporre alla Consob ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del regolamento;
e) sovrintende all'attività istruttoria della segreteria e riferisce al collegio camerale per l'adozione delle conseguenti delibere;
f) sulla base delle risultanze istruttorie presentate dalla segreteria, dispone se del caso per l'adozione delle necessarie correzioni e integrazioni che le parti delle procedure di conciliazione e di arbitrato amministrato sono tenute a trasmettere in ordine alle domande già inoltrate;
g) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del collegio camerale che sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
h) dà istruzioni sul funzionamento della segreteria e verifica i risultati dell'attività svolta;
i) sovrintende al sito internet della Camera, verificando che la segreteria ne curi il funzionamento e l'aggiornamento sulla base delle direttive ad essa impartite;
l) esercita ogni altra funzione prevista dalle disposizioni di legge o di regolamento;
m) può delegare a singoli componenti specifici incarichi temporanei, informandone il collegio camerale.

Art. 8
(Assenza o impedimento del presidente)

1. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.

Art. 9
(Il collegio camerale)

1. Il collegio camerale esercita collegialmente tutte le attribuzioni conferite alla Camera dalle disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il collegio camerale delibera inoltre in via generale:
a) le modalità per lo svolgimento dei compiti di natura istruttoria e gli adempimenti tecnico-procedurali necessari all'amministrazione delle procedure conciliative e arbitrali e alla tenuta degli elenchi;
b) le norme in materia di protocollazione, archiviazione di atti e documenti e organizzazione e gestione del sistema informativo;
c) le norme che disciplinano l'attribuzione della firma per gli atti della Camera non aventi contenuto deliberativo;
d) le modalità per la tempestiva circolazione fra i componenti e con la segreteria delle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti, anche per via telematica.
3. I componenti:
a) partecipano alla discussione e alle deliberazioni;
b) verificano l'attività della Camera;
c) presentano proposte sull'attività della Camera e sul suo funzionamento.

Art. 10
(Convocazione delle riunioni)

1. La convocazione del collegio camerale indica il luogo, l'ordine del giorno, la data e l'ora di inizio della riunione.
2. La comunicazione che dispone la convocazione deve pervenire, anche per via telematica, ai componenti almeno tre giorni prima di quello in cui il collegio camerale è convocato, salvo i casi di urgenza.
3. Almeno due componenti possono chiedere la convocazione del collegio camerale indicandone le ragioni e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro i successivi dieci giorni, salvo i casi di urgenza. Ciascun componente può chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno per le determinazioni del presidente.
4. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, dispone la trasmissione ai componenti, anche per via telematica, della documentazione necessaria per la sua trattazione, almeno tre giorni prima di quello in cui il collegio camerale è convocato, salvo i casi di urgenza.
5. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal presidente anche immediatamente prima della riunione.
6. Il collegio camerale può consentire, anche nel corso della riunione, ulteriori integrazioni, proposte dal presidente, di argomenti di cui sia motivata l'urgenza.

Art. 11
(Riunioni)

1. Il collegio camerale si riunisce di norma una volta per settimana.
2. Per la validità delle riunioni del collegio camerale è necessaria la presenza di almeno tre componenti, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano preventivamente il presidente.
4. Le riunioni possono svolgersi mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza che assicurino la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e la contestualità della discussione e della deliberazione.
5. Il presidente può invitare uno o più componenti a riferire al collegio camerale su questioni di carattere generale o particolare.
6. Il collegio camerale può stabilire di procedere ad audizioni.

Art. 12
(Adozione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del collegio camerale sono adottate secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, e dall'articolo 4 comma 1, lett. b, del regolamento.
2. Il voto è palese.

Art. 13
(Segreteria delle riunioni)

1. Alle riunioni assiste un segretario scelto tra il personale della segreteria, salvo che il collegio camerale, su proposta del presidente, deliberi che, in relazione a singole riunioni o parti di esse, le funzioni di segreteria siano svolte da un componente del collegio stesso.

Art. 14
(Processo verbale)

1. Il verbale della riunione è redatto dal segretario. Esso indica il momento iniziale e quello finale della seduta, i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché le persone audite, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione e il risultato delle votazioni. I componenti possono far inserire proprie dichiarazioni a verbale.
2. Il verbale è messo tempestivamente a disposizione del presidente e del collegio camerale per l'approvazione in una delle successive sedute; una volta approvato, è firmato dal presidente oltre che dal segretario verbalizzante.

Art. 15
(Partecipazione e accesso)

1. Il collegio camerale adotta le misure idonee ad assicurare la partecipazione ai procedimenti amministrativi nonché l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le categorie di quelli sottratti all'accesso e di quelli per i quali l'accesso debba o possa essere differito.

Art. 16
(Segreto d'ufficio)

1. I componenti del collegio camerale sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 17
(*Decadenza per grave inadempimento degli obblighi di ufficio*)

1. In caso di grave inadempimento degli obblighi di ufficio previsti ovvero richiamati dalle disposizioni che precedono da parte dei suoi componenti, la Camera, sentito l'interessato ed accertati i fatti, li comunica senza indugio alla Consob e pronuncia – ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del regolamento – la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata con l'astensione dell'interessato entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti suscettibili di integrare il grave inadempimento ed è, del pari, comunicata dal presidente alla Consob.
2. Ove la Camera non ritenga sussistere i presupposti per la pronuncia di decadenza, dà notizia alla Consob della deliberazione di non luogo a provvedere.

Art. 18
(Registro delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni assunte in ogni riunione sono annotate, a cura della segreteria, in un apposito registro.
2. Il collegio camerale stabilisce i criteri di organizzazione e di tenuta del registro, le modalità di conservazione dei documenti, i criteri per estrarne copie, nonché, se del caso, le forme di pubblicità, anche attraverso l'inserimento nel sito internet della Camera.

Art. 19
(Segreteria)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento, la Camera si avvale della collaborazione di una segreteria il cui personale è individuato dalla Consob.
2. La segreteria fornisce il supporto amministrativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Camera. In particolare, la segreteria:

a) agisce come segreteria del collegio camerale, curando, salvo quanto disposto dall'articolo 13, la verbalizzazione delle riunioni;
b) registra tutte le comunicazioni al collegio camerale, con indicazione della provenienza, della data e dell'oggetto;
c) riferisce al collegio camerale sullo stato e sull'andamento dei procedimenti conciliativi e arbitrali e delle attività relative alla tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri;
d) comunica ai destinatari le decisioni assunte dal collegio camerale e dal presidente;
e) svolge le attività istruttorie relative alla tenuta degli elenchi di cui alla lett. c) e al loro aggiornamento;
f) svolge le attività istruttorie relative ai procedimenti conciliativi e arbitrali;
g) riceve i documenti e le comunicazioni dalle parti, dai conciliatori e dagli arbitri;
h) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti conciliativi e arbitrali, assicurando la riservatezza degli atti;
i) tiene i ruoli generali cronologici dei procedimenti conciliativi e arbitrali;
j) rilascia alle parti, su loro richiesta, copia degli atti e dei documenti indicati nel regolamento relativi ai procedimenti conciliativi e arbitrali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15;
k) cura il funzionamento e l'aggiornamento del sito internet della Camera.

Art. 20
(Segreto d'ufficio e riservatezza)

Il personale della segreteria è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio relativamente allo svolgimento delle attività della Camera, nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure di conciliazione e di arbitrato amministrato.

10A03156

DELIBERAZIONE 4 marzo 2010.

Approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. (Deliberazione n. 17205).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005 n. 262»;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;

Viste le delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009, con cui la Consob ha nominato i membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)* del Regolamento n. 16763/2008, ai sensi del quale la Camera «stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all'approvazione della Consob secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3»;

Visto l'art. 3, comma 3 del Regolamento n. 16763/2008, ai sensi del quale «Le deliberazioni (…) approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate»;

Vista la delibera n. 2 del 10 febbraio 2010, con cui la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha approvato il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri, trasmettendolo alla Consob con lettera del 12 febbraio 2010 (prot. n. 20100004);

Delibera:

1. È approvato il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. Il codice consta di 8 articoli.

2. La presente delibera e l'annesso codice sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 marzo 2010

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

CODICE DEONTOLOGICO DEI CONCILIATORI E DEGLI ARBITRI

(*stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 concernente la Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la Consob, la "Camera"*)

Titolo I
Regole deontologiche

Articolo 1
(*Finalità*)

1. Il conciliatore e l'arbitro esercitano la propria attività in autonomia e indipendenza, nel rispetto, oltre che della legge e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, del presente codice.
2. Le regole deontologiche sono finalizzate ad assicurare l'osservanza dei principi di indipendenza, imparzialità, correttezza, lealtà, professionalità, operosità, riservatezza, efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività dei conciliatori e degli arbitri e concorrono alla tutela dei diritti delle parti dei relativi procedimenti.
3. La Camera vigila sul rispetto del presente codice anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

Titolo II
Regole deontologiche comuni per il conciliatore e l'arbitro

Articolo 2
(*Indipendenza e imparzialità*)

1. Il conciliatore e l'arbitro, nello svolgimento della loro attività:
a) rifiutano la nomina o interrompono lo svolgimento delle funzioni, informandone tempestivamente la Camera, ogniqualvolta ritengano di subire o di poter subire condizionamenti in ordine a un neutrale svolgimento dell'incarico;
b) non accettano altri incarichi né svolgono attività che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possano in concreto condizionarne l'indipendenza;
c) garantiscono e difendono con la propria coscienza l'indipendente esercizio delle loro funzioni da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta;

d) valutano senza pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo gli argomenti prospettati dalle parti e gli atti del procedimento e interpretando le norme da applicare con obiettività;
e) ispirano il proprio comportamento a imparzialità e curano di rispecchiarne l'immagine anche all'esterno;
f) evitano ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

2. Il conciliatore e l'arbitro comunicano tempestivamente alla Camera qualsiasi circostanza, fatto o rapporto suscettibile di incidere sulla loro indipendenza e imparzialità.

Articolo 3
(*Correttezza e lealtà*)

1. Il conciliatore e l'arbitro:
   a) tengono con la Camera e con le parti un rapporto corretto e leale nonché rispettoso della diversità dei ruoli svolti;
   b) non accettano compensi diversi da quelli previsti per l'incarico conferito e non si avvalgono del loro ruolo per ottenere benefici o privilegi;
   c) valutano con obiettività e rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per motivi di opportunità;
   d) informano le parti dei contenuti del presente codice nel loro primo incontro;
   e) invitano i terzi incaricati di collaborare nel procedimento ad attenersi ai principi contenuti nel presente codice.

Articolo 4
(*Professionalità e operosità***)**

1. Il conciliatore e l'arbitro assolvono i compiti loro affidati con diligenza, sollecitudine e professionalità, riservando agli affari trattati l'attenzione e il tempo necessari, quali che siano la tipologia e il valore delle controversie.
2. Essi curano la formazione continua e l'aggiornamento nelle materie attinenti alle controversie trattate anche attraverso la partecipazione ai corsi all'uopo organizzati o accreditati dalla Camera.

Articolo 5
(*Riservatezza*)

1. Il conciliatore e l'arbitro sono tenuti al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del loro ufficio o per le funzioni esercitate e non devono utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull'esito di altre controversie.

Articolo 6
(*Efficienza ed economicità*)

1. Il conciliatore e l'arbitro conducono i procedimenti ispirandosi a criteri di efficienza ed economicità e procurano che le relative spese non eccedano quelle necessarie.
2. Il conciliatore e l'arbitro informano preventivamente le parti delle spese del procedimento eccedenti in misura significativa quelle inizialmente prevedibili.

Titolo III
Regole deontologiche particolari per il conciliatore e l'arbitro

Articolo 7
(*Regole particolari per il conciliatore***)**

1. Il conciliatore:

a) accetta la nomina conferitagli solo quando sia qualificato per la definizione della controversia per la quale è stato designato;

b) si assicura, al primo incontro di conciliazione, che le parti abbiano compreso:
   - la natura, le finalità, gli oneri e i vantaggi della procedura di conciliazione;
   - il loro ruolo e quello del conciliatore;
   - gli obblighi di riservatezza a loro carico e quelli a carico del conciliatore;

c) prepara gli incontri di conciliazione studiando la controversia e la documentazione prodotta dalle parti, accertando che le parti o i loro rappresentanti abbiano i poteri necessari per concludere un eventuale accordo e stabilendo tempi e modi degli incontri che consentano l'osservanza dei principi generali stabiliti per la procedura;

d) accerta che il proprio domicilio o quello diverso scelto di comune accordo con le parti sia idoneo a consentire un ordinato, riservato e sereno svolgimento degli incontri di conciliazione;

e) conduce la procedura di conciliazione con autorevolezza, applicando le tecniche di composizione dei conflitti e creando un clima di dialogo e di fiducia con le parti, e si adopera per far loro raggiungere un accordo soltanto fino a quando sia manifesto che tale obiettivo non sia conseguibile;

f) si comporta con lealtà nei confronti delle parti, evitando di compiere atti che possano essere o apparire ad esse discriminatori e di esercitare la sua influenza a favore di una di loro;

g) ascolta attentamente, nel corso degli incontri, le dichiarazione delle parti e acquisisce, anche rivolgendo loro domande, ogni documento e informazione utili sulla controversia, sui punti di vista, sulle pretese e aspettative di ciascuna parte nonché sui loro reciproci rapporti, al fine di individuare soluzioni idonee a comporre la controversia;

h) impiega, nei colloqui con le parti, un linguaggio comprensibile a entrambe;

i) si assicura che le parti si determinino con sufficiente grado di consapevolezza e che siano avvertite della possibilità di adire comunque l'Autorità giudiziaria in caso di mancata conciliazione della controversia;

j) redige, con tempestività e sentite le parti, i documenti conclusivi della procedura di conciliazione.

Articolo 8
(*Regole particolari per l'arbitro*)

1. L'arbitro:
a) si comporta con riserbo, assicurando l'ordinato svolgimento del giudizio e cura la segretezza della camera di consiglio;
b) evita, in ogni fase del procedimento, contatti unilaterali e scambi di opinioni personali con singole parti o con i loro difensori;
c) non influenza il divisamento delle parti nel rappresentare loro la possibilità o l'opportunità di una conciliazione della controversia, mostrando di aver maturato un convincimento sull'esito del procedimento;
d) evita qualsiasi atteggiamento non collaborativo o ostruzionistico nell'ambito del collegio arbitrale, garantendo una fattiva partecipazione alla fase di deliberazione del lodo;
e) assicura, in fase di redazione delle motivazioni dei provvedimenti, anche collegiali, che siano valutati adeguatamente i fatti e le ragioni prospettati dalle parti e che siano rappresentate fedelmente le argomentazioni della decisione;
f) evita che nei verbali e nei lodi siano inserite espressioni offensive o irriguardose.

10A03157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 25 febbraio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giorgio Franco Aletti, Console onorario della Repubblica Ceca a Milano.

10A02965

MINISTERO DELLA SALUTE

Adozione della decisione 2009/685/CE di rettifica della direttiva 2002/48/CE che ha iscritto le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Si comunica che la Commissione europea ha adottato la decisione 2009/685/CE del 2 settembre 2009 che rettifica la direttiva 2002/48/CE del 30 maggio 2002 che ha iscritto le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo n. 194/1995.

La direttiva 2002/48/CE del 30 maggio 2002 è stata recepita con decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2003.

La direttiva 2002/48/CE contiene errori riguardo al periodo di iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron che sono di conseguenza riportati anche nel decreto ministeriale 11 febbraio 2003 di recepimento.

Occorre pertanto correggere sia l'allegato I del decreto legislativo 194/95 che contiene l'elenco delle sostanze attive iscritte che l'allegato del decreto ministeriale 11 febbraio 2003 che ha recepito la direttiva 2002/48/CE del 30 maggio 2002, per quanto riguarda il periodo d'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, come di seguito riportato:

1) alla voce iprovalicarb il termine di scadenza 30 giugno 2011 è sostituito dal termine di scadenza 30 giugno 2012;

2) alla voce prosulfuron il termine di scadenza 30 giugno 2011 è sostituito dal termine di scadenza 30 giugno 2012;

3) alla voce sulfosulfuron il termine di scadenza 30 giugno 2011 è sostituito dal termine di scadenza 30 giugno 2012.

I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron da sole o in associazione con altre sostanze attive, che scadono il 30 giugno 2011, sono automaticamente prorogati fino al 30 giugno 2012.

L'elenco dei prodotti fitosanitari si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet»

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03386

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 48128 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
DVM VERNICIATURA S.r.l.
con sede in : MERCATO SAN SEVERINO SA
Unita' di : CASTELFORTE LT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48129 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
A.R.M. (ARM) AIRCRAFT REPAIR & MAINTENANCE S.p.a.
con sede in : NAPOLI NA
Unita' di : NAPOLI NA
POMIGLIANO D'ARCO NA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48130 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
PAVIMENTAL S.p.a.
con sede in : ROMA RM
Unita' di :
ANAGNI FR
ANDRIA BA
BARBERINO DI MUGELLO FI
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
FIESSO UMBERTIANO RO
GENOVA GE
LORETO AN
MAGLIANO SABINA RI
MAGLIANO SABINA RI
MARCIANISE CE
ORTONA CH
PONTENURE PC
RIMINI RN
TREZZO SULL'ADDA MI
UBOLDO VA
ZOLA PREDOSA BO

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 28/02/2010

Con il decreto n. 48131 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
PROMA S.p.a.
con sede in : SAN NICOLA LA STRADA CE
Unita' di : SAN NICOLA LA STRADA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48132 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
ELBO S.r.l.
con sede in : GRANAROLO DELL'EMILIA BO
Unita' di : GRANAROLO DELL'EMILIA BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48133 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
SCOLARO S.r.l.
con sede in : SANT'ELPIDIO A MARE AP
Unita' di : SANT'ELPIDIO A MARE AP
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48134 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
EUROPAINTING S.r.l.
con sede in : MONDOVI' CN
Unita' di : MONDOVI' CN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/07/2009 al 16/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/07/2009 al 16/07/2010

****

Con il decreto n. 48135 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
GS S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRINDISI BR
BRINDISI BR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/08/2009 al 13/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/08/2009 al 13/02/2010

****

Con il decreto n. 48136 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
ATEL S.r.l.
con sede in : POMEZIA RM
Unita' di : POMEZIA RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48137 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
NOVAFERO S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : POMIGLIANO D'ARCO NA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 28/09/2009 al 27/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 28/09/2009 al 27/09/2010

****

Con il decreto n. 48138 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
CERAMICHE DI SIENA S.p.a.
con sede in : BUONCONVENTO SI
Unita' di : BUONCONVENTO SI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48139 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O IVECO FIAT S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SUZZARA MN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/11/2008 al 02/11/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/11/2008 al 02/11/2009

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n.46420 del 30/06/2009

****

Con il decreto n. 48140 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
LA VALLE S.n.c.
con sede in : VENASCA CN
Unita' di : VENASCA CN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48141 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
IPSA S.p.a.
con sede in : BASSANO DEL GRAPPA VI
Unita' di : NUSCO AV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 11/05/2009 al 10/05/2010

****

Con il decreto n. 48142 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
DOMENICO VITALE S.r.l.
con sede in : NOLA NA
Unita' di : NOLA NA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 06/05/2009 al 05/05/2010

****

Con il decreto n. 48143 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
SOM.MA. PREFABBRICATI S.r.l.
con sede in : CREMONA CR
Unita' di : SOMAGLIA LO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48144 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
ROMAGNOLA S.r.l.
con sede in : ALFONSINE RA
Unita' di : ALFONSINE RA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 03/07/2009 al 02/07/2010

****

Con il decreto n. 48145 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
A.M.U. AZIENDA MACCHINE UTENSILI S.r.l.
con sede in : IVREA TO
Unita' di : IVREA TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46139 del 03/06/2009, limitatamente al periodo dal 01/07/2009 al 15/03/2010

****

Con il decreto n. 48146 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
RETENTIA S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : ROMA RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 25/06/2009 al 24/06/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 44383 del 03/11/2008, limitatamente al periodo dal 25/06/2009 al 03/08/2009

****

Con il decreto n. 48147 del 17/11/2009 è stato concesso , in favore della
FEP RIMONDI S.p.a.
con sede in : ROLO RE
Unita' di : FERRARA FE
GRANAROLO DELL'EMILIA BO
MANTOVA MN
MODENA MO
ROLO RE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 11/05/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48148 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
GS S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BIELLA BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48149 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
BULLERI BREVETTI S.r.l.
con sede in : CARPI MO
Unita' di : CARPI MO
CASCINA PI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 30/07/2009 al 29/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 30/07/2009 al 29/07/2010

****

Con il decreto n. 48150 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
SIGHINOLFI MECCANICA S.r.l.
con sede in : SPILAMBERTO MO
Unita' di : SPILAMBERTO MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48151 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
AFT S.r.l.
con sede in : CREMA CR
Unita' di : PIACENZA PC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48152 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
B.V.A. S.r.l.
con sede in : GRANAROLO DELL'EMILIA BO
Unita' di : GRANAROLO DELL'EMILIA BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48153 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
OML MORANDO S.r.l.
con sede in : SAN BENIGNO CANAVESE TO
Unita' di : SAN BENIGNO CANAVESE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48154 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
PENTARREDI S.r.l.
con sede in : FANO PU
Unita' di : FANO PU

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48155 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
L.G.F. S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : BOLOGNA BO

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 21/07/2009 al 20/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 21/07/2009 al 20/07/2010

****

Con il decreto n. 48156 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
NUVOLA ORO S.r.l.
con sede in : AREZZO AR
Unita' di : AREZZO AR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48157 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O BIESSE S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : PESARO PU
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 09/03/2009 al 14/04/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 09/03/2009 al 14/04/2009

****

Con il decreto n. 48158 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O BIESSE S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : PESARO PU
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/04/2009 al 06/06/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/04/2009 al 06/06/2009

****

Con il decreto n. 48159 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O MOTORI MINARELLI S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : CALDERARA DI RENO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/04/2009 al 27/06/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/04/2009 al 27/06/2009

****

Con il decreto n. 48160 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
TAT CERAMICHE S.p.a.
con sede in : CASTELLARANO RE
Unita' di : CASTELLARANO RE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 05/08/2009 al 04/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 05/08/2009 al 04/08/2010

****

Con il decreto n. 48161 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
TECNOMECCANICA LEINI' DI ZUIN EUGENIO Ditta individuale
con sede in : LEINI TO
Unita' di : LEINI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48162 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
CONCERTA C/O SAMPUTENSILI S.p.a.
con sede in : CASALECCHIO DI RENO BO
Unita' di : ORTONA CH
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 20/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 20/09/2009

****

Con il decreto n. 48163 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
COMPASS GROUP ITALIA C/O SISTEMI SOSPENSIONI S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SULMONA AQ
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 29/06/2009 al 01/08/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 29/06/2009 al 01/08/2009

****

Con il decreto n. 48164 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
COMPASS GROUP ITALIA C/O SISTEMI SOSPENSIONI S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SULMONA AQ
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/08/2009 al 27/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/08/2009 al 27/09/2009

****

Con il decreto n. 48165 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI S.p.a.
con sede in : AREZZO AR
Unita' di : AREZZO AR
PESARO PU
ROMA RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48166 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
CR SERRATURE S.p.a.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48167 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
MASTERWOOD S.p.a.
con sede in : RIMINI RN
Unita' di : RIMINI RN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48168 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA Societa per azioni
con sede in : LIVORNO LI
Unita' di : LIVORNO LI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48169 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
CERAMICHE GAMBARELLI S.p.a.
con sede in : BUONCONVENTO SI
Unita' di : FIORANO MODENESE MO
SOLIGNANO PR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48170 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
ROSSI CARLO MECCANICA S.r.l.
con sede in : SPILAMBERTO MO
Unita' di : SPILAMBERTO MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48171 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
FILATI DRAGO S.p.a.
con sede in : LESSONA BI
Unita' di : LESSONA BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/04/2009 al 06/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/04/2009 fino al completamento dei 36 mesi nel quinquennio
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46034 del 25/05/2009

****

Con il decreto n. 48173 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
INTERSOL S.p.a.
con sede in : MONVALLE VA
Unita' di : MONVALLE VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 14/05/2009 al 13/05/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45890 del 11/05/2009, limitatamente al periodo dal 14/05/2009 25/02/2010

****

Con il decreto n. 48174 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
BALTEA G.T.S. Societa a responsabilita limitata
con sede in : IVREA TO
Unita' di : LEINI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 02/07/2009 al 01/07/2010

****

Con il decreto n. 48175 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
TECNOGAS S.p.a.
con sede in : GUALTIERI RE
Unita' di : GUALTIERI RE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 07/11/2009 al 22/05/2010

****

Con il decreto n. 48176 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
ANTONIO MERLONI CYLINDERS & TANKS S.r.l.
con sede in : MATELICA MC
Unita' di : COSTACCIARO PG
MATELICA MC
SASSOFERRATO AN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 23/10/2009 al 22/05/2010

****

Con il decreto n. 48177 del 19/11/2009 è confermato , in favore della
SERVICES FOR ELECTRONIC MANUFACTURING S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VIMERCATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 22/02/2010

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 45896 dell'11/05/2009 per un massimo di 70 unità a decorrere dallo 03/08/2009

****

Con il decreto n. 48178 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
BARTOLINI A.M.E.S. (GIA' CELESTICA ITALIA) S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VIMERCATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 22/08/2009

Il presente decreto annulla il D.D. 45946 dell'11/05/2009 limitatamente al periodo dal 23/08/09 al 22/02/10 e, inoltre, estende le condizioni del citato D.D.45946 per un massimo di 320 unità limitatamente al periodo dal 03/08/2009 22/08/2009

Con il decreto n. 48179 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
COSTELMAR S.r.l.
con sede in : SAN MARCO EVANGELISTA CE
Unita' di : SAN MARCO EVANGELISTA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 01/09/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48181 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
LAVIOSA CHIMICA MINERARIA S.p.a.
con sede in : LIVORNO LI
Unita' di : LIVORNO LI

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48182 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
FOOD S.r.l.
con sede in : PARMA PR
Unita' di : MILANO MI
PARMA PR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/12/2009

****

Con il decreto n. 48183 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
MANIFATTURA DI VALLE BREMBANA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : ZOGNO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 09/01/2009 al 08/01/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45282 del 12/03/2009.
****

Con il decreto n. 48184 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
CERAMICHE LE PIOPPE S.p.a.
con sede in : CASTELLARANO RE
Unita' di : CASTELLARANO RE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48185 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
REAL INDUSTRIA ELETTROMECCANICA S.p.a.
con sede in : COLLEGNO TO
Unita' di : COLLEGNO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48186 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.a.
con sede in : FIORANO MODENESE MO
Unita' di : CASALGRANDE RE

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48187 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
BELLENTANI S.r.l.
con sede in : REGGIO NELL'EMILIA RE
Unita' di : BOLOGNA BO
FIORANO MODENESE MO
FIORENZUOLA D'ARDA PC
GUASTALLA RE
PARMA PR
REGGIO NELL'EMILIA RE
SALA BAGANZA PR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/12/2009

Con il decreto n. 48188 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
SOC. COOP MULTISERVICE SICILIANA Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : CATANIA CT
Unita' di : CATANIA CT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 02/02/2008 al 31/12/2008

****

Con il decreto n. 48189 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
IL MATTINO S.p.a.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : NAPOLI NA
ROMA RM
SALERNO SA

il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 47786 del 04/11/2009

****

Con il decreto n. 48190 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
LEONARDO PUBLISHING S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
PARMA PR

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/12/2009

****

****

Con il decreto n. 48195 del 19/11/2009 è stato concesso , in favore della
ANTONIO MERLONI S.p.a.
con sede in : FABRIANO AN
Unita' di :
FABRIANO AN
NOCERA UMBRA PG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 15/10/2009 al 22/05/2010

****

Con il decreto n. 48196 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
A.R. IMPIANTI S.r.l.
con sede in : BEINASCO TO
Unita' di : BEINASCO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48197 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ELLENA S.p.a.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : BRANDIZZO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48198 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
OMEC COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l.
con sede in : SETTIMO TORINESE TO
Unita' di : SETTIMO TORINESE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 04/08/2009 al 03/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 04/08/2009 al 03/08/2010

****

Con il decreto n. 48199 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
CONCERIA ARNELLA S.p.a.
con sede in : SANTA CROCE SULL'ARNO PI
Unita' di : SANTA CROCE SULL'ARNO PI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 29/06/2009 al 27/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 29/06/2009 al 27/06/2010

****

Con il decreto n. 48200 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
ELICA S.p.a.
con sede in : FABRIANO AN
Unita' di : CERRETO D'ESI AN
FABRIANO AN
FABRIANO AN
MERGO AN
SERRA SAN QUIRICO AN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48201 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
TRA.SMA (TRASMA) S.p.a.
con sede in : MONCALIERI TO
Unita' di : MONCALIERI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48202 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
AS.TEC S.r.l.
con sede in : POZZILLI IS
Unita' di : SAVIGLIANO CN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48203 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
GARBARINO & CUNEO S.n.c.
con sede in : CICAGNA GE
Unita' di : CICAGNA GE
MOCONESI GE
MOLINI DI TRIORA IM
ORERO GE
ORERO GE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48204 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
STEELMA S.p.a.
con sede in : BOLOGNA BO
Unita' di : BOLOGNA BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48205 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
SICOR S.p.a.
con sede in : ROVERETO TN
Unita' di : BOLOGNA BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48206 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
IM.ECO S.p.a.
con sede in : NAPOLI NA
Unita' di : CASSINO FR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 23/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 23/08/2010

****

Con il decreto n. 48207 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
PROMA S.S.A. S.r.l.
con sede in : SAN NICOLA LA STRADA CE
Unita' di : POZZILLI IS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 15/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 15/08/2010

****

Con il decreto n. 48208 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
MASTER PUBBLICITA' Societa in nome collettivo
con sede in : MORRO D'ORO TE
Unita' di : MORRO D'ORO TE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/08/2009 al 12/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/08/2009 al 12/08/2010

****

Con il decreto n. 48209 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
STABILIMENTI DI BRANDIZZO S.r.l.
con sede in : CAVAGLIA' BI
Unita' di : CAVAGLIA' BI
MATHI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 30/07/2009 al 29/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 30/07/2009 al 29/01/2010

****

Con il decreto n. 48210 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
OMB INTERNATIONAL S.r.l.
con sede in : BRESCIA BS
Unita' di : BRESCIA BS
CASSINETTA DI LUGAGNANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48211 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
OR.M.E. S.p.a.
con sede in : BOLOGNA BO
Unita' di : SAN MARCO EVANGELISTA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/08/2009 al 05/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/08/2009 al 05/08/2010

****

Con il decreto n. 48212 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
LOGICOOP SOC. COOP. Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : CASERTA CE
Unita' di : GRICIGNANO DI AVERSA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48213 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
SODEXO ITALIA C/O PROMA S.S.A. S.p.a.
con sede in : CINISELLO BALSAMO MI
Unita' di : POZZILLI IS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/06/2009 al 01/08/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/06/2009 al 01/08/2009

****

Con il decreto n. 48214 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
GRIMECA (GIA' BASSANO GRIMECA) S.p.a.
con sede in : SAN LAZZARO DI SAVENA BO
Unita' di : CEREGNANO RO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 07/09/2009 al 06/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/09/2009 al 06/09/2010

****

Con il decreto n. 48215 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
M.E.CAB. S.r.l.
con sede in : VIGEVANO PV
Unita' di : ROBBIO PV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48216 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
VIST S.r.l.
con sede in : CALDARO SULLA STRADA DEL VINO * BZ
Unita' di : POVE DEL GRAPPA VI

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 29/06/2009 al 28/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 29/06/2009 al 28/06/2010

****

Con il decreto n. 48217 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
G.M.T. S.r.l.
con sede in : RUBIERA RE
Unita' di : POZZUOLO DEL FRIULI UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48218 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
OPTILIA S.r.l.
con sede in : DOMEGGE DI CADORE BL
Unita' di : LOZZO DI CADORE BL
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/08/2009 al 09/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/08/2009 al 09/08/2010

****

Con il decreto n. 48219 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
LIRAS S.r.l.
con sede in : SCHIO VI
Unita' di : SCHIO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48220 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
BOTTO GIUSEPPE & FIGLI S.p.a.
con sede in : VALLE MOSSO BI
Unita' di : TARCENTO UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 16/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 16/08/2010

****

Con il decreto n. 48221 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
VA.GE.I. VALLE GENERAL IMPIANTI S.r.l.
con sede in : ROSA' VI
Unita' di : ROSA' VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 21/07/2009 al 20/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 21/07/2009 al 20/07/2010

****

Con il decreto n. 48222 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
COSTANTE SESINO S.p.a.
con sede in : GESSATE MI
Unita' di : GESSATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48223 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ALFAGOMMA HYDRAULYC S.p.a.
con sede in : CASTELLALTO TE
Unita' di : BELLUSCO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48224 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
C.F.B. S.r.l.
con sede in : LEGNAGO VR
Unita' di : VILLA BARTOLOMEA VR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 17/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 17/07/2010

****

Con il decreto n. 48225 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
CENTRO TRATTAMENTI TERMICI S.p.a.
con sede in : POZZUOLO DEL FRIULI UD
Unita' di : UDINE UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 19/07/2009 al 18/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 19/07/2009 al 18/07/2010

****

Con il decreto n. 48226 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
NATURA. COM SOCIETA' AGRICOLA S.p.a.
con sede in : MANERBIO BS
Unita' di : BOLGARE BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/06/2009 al 31/05/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/06/2009 al 31/05/2010

****

Con il decreto n. 48227 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
F.LLI DALLA VALLE S.n.c.
con sede in : BUSTO ARSIZIO VA
Unita' di : BUSTO ARSIZIO VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/06/2009 al 07/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/06/2009 al 07/06/2010

****

Con il decreto n. 48228 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ROCKWOOL ITALIA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : IGLESIAS CA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 29/06/2009 al 28/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 29/06/2009 al 28/06/2010

****

Con il decreto n. 48229 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
UNICOSMO S.r.l.
con sede in : VILLACIDRO CA
Unita' di : VILLACIDRO CA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/07/2009 al 13/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/07/2009 al 13/07/2010

****

Con il decreto n. 48230 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
PRODOTTI EBI BUTTI S.r.l.
con sede in : SARONNO VA
Unita' di : SARONNO VA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/07/2009 al 06/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/07/2009 al 06/07/2010

****

Con il decreto n. 48231 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
NAIZIL S.p.a.
con sede in : CAMPODARSEGO PD
Unita' di : BINAGO CO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 15/06/2009 al 14/06/2010

****

Con il decreto n. 48232 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
C.EL.ME S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : TRUCCAZZANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48233 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
POWER S.r.l.
con sede in : SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN
Unita' di : SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/07/2009 al 30/06/2010

****

Con il decreto n. 48234 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
LT 77 S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 04/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 04/07/2010

****

Con il decreto n. 48235 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
QUALISTEEL S.r.l.
con sede in : POZZUOLO DEL FRIULI UD
Unita' di : POZZUOLO DEL FRIULI UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 19/07/2009 al 18/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 19/07/2009 al 18/07/2010

****

Con il decreto n. 48236 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
SIAT S.p.a.
con sede in : GEMONA DEL FRIULI UD
Unita' di : GEMONA DEL FRIULI UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48237 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
IDEAL FLEX S.r.l.
con sede in : CASSANO D'ADDA MI
Unita' di : FARA GERA D'ADDA BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/06/2009 al 02/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/06/2009 al 02/06/2010

****

Con il decreto n. 48238 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
ISEA BAGGIO S.r.l.
con sede in : ZANE' VI
Unita' di : ZANE' VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48239 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
INDUSTRIA DOLCIARIA STEFANIA S.p.a.
con sede in : FARRA DI SOLIGO TV
Unita' di : FARRA DI SOLIGO TV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48240 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
EUROPENTA S.p.a.
con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
Unita' di : CASSOLNOVO PV
GARBAGNATE MILANESE MI
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 15/06/2009 al 14/06/2010

****

Con il decreto n. 48241 del 24/11/2009 è stato concesso, in favore della
BOSETTI INDUSTRIA SERICA S.p.a.
con sede in : FINO MORNASCO CO
Unita' di : FINO MORNASCO CO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48242 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
MARELLI & BERTA DI H. FREUDENBERG Societa in accomandita semplice
con sede in : MILANO MI
Unita' di : CASTIGNANO AP
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48243 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
PELLEGRINI C/O MICHELIN ITALIANA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/03/2009 al 24/04/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/03/2009 al 24/04/2009

****

Con il decreto n. 48244 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
AVENANCE ITALIA C/O DAYCO EUROPE S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : IVREA TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/02/2009 al 18/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/02/2009 al 18/01/2010

****

Con il decreto n. 48245 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
AVENANCE ITALIA C/O ERGOM AUTOMOTIVE S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SAN BENIGNO CANAVESE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/02/2009 al 31/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/02/2009 al 31/01/2010

****

Con il decreto n. 48246 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
AVENANCE ITALIA C/O RIETER AUTOMOTIVE FIMIT S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : LEINI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/02/2009 al 31/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/02/2009 al 31/01/2010

****

Con il decreto n. 48247 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O MINARELLI MOTORI S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : CALDERARA DI RENO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 03/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 03/10/2009

****

Con il decreto n. 48248 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O BIESSE S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : PESARO PU
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/06/2009 al 26/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/06/2009 al 26/09/2009

****

Con il decreto n. 48249 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O CARTIERA RENO DE' MEDICI S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : MARZABOTTO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/04/2009 al 03/07/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/04/2009 al 03/07/2009

****

Con il decreto n. 48250 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O CARTIERA RENO DE' MEDICI S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : MARZABOTTO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 18/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 18/09/2009

****

Con il decreto n. 48251 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ANTONELLI S.p.a.
con sede in : SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN
Unita' di : SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48252 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
CONCERIA BRUTTOMESSO S.p.a.
con sede in : ARZIGNANO VI
Unita' di : ARZIGNANO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 21/07/2009 al 20/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 21/07/2009 al 20/07/2010

****

Con il decreto n. 48253 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
PANICO VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : SAN VALENTINO TORIO SA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48254 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
MCV MECCANICA CARPENTERIA VESUVIANA S.r.l.
con sede in : SANT'ANASTASIA NA
Unita' di : OTTAVIANO NA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48255 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
INDUSTRIE FINCUOGHI S.p.a.
con sede in : SASSUOLO MO
Unita' di : BEDONIA PR
BORGO VAL DI TARO PR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2011

****

Con il decreto n. 48256 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ROSSI S.p.a.
con sede in : FOLIGNO PG
Unita' di : FOLIGNO PG
NARNI TR
PERUGIA PG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48257 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
VETRERIA ETRUSCA S.r.l.
con sede in : MONTELUPO FIORENTINO FI
Unita' di : ALTARE SV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 07/07/2009 al 06/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/07/2009 al 06/07/2010

****

Con il decreto n. 48258 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
SO.C.A.M. Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : BARONISSI SA
Unita' di : BARONISSI SA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48259 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
PROMA S.S.A. S.r.l.
con sede in : SAN NICOLA LA STRADA CE
Unita' di : GRUGLIASCO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 25/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 25/07/2010

****

Con il decreto n. 48260 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ARTEA S.r.l.
con sede in : SANTA CROCE SULL'ARNO PI
Unita' di : BUTI PI
SANTA CROCE SULL'ARNO PI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 11/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 11/07/2010

****

Con il decreto n. 48261 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
EUROFORUM S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 15/06/2009 al 31/07/2009

****

Con il decreto n. 48262 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
H.T.T. S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : VEROLENGO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48263 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
TINTORIA C.G.S. S.r.l.
con sede in : BUSTO ARSIZIO VA
Unita' di : MAGNAGO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 25/05/2009 al 24/05/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45922 del 11/05/2009, limitatamente al periodo dal 25/05/2009 15/03/2010

****

Con il decreto n. 48264 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
EFFECI S.r.l.
con sede in : MARANELLO MO
Unita' di : MARANELLO MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48265 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
FAC TRADIZIONI VENEZIANE S.r.l.
con sede in : TORREGLIA PD
Unita' di : TORREGLIA PD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 22/07/2009 al 21/07/2010

****

Con il decreto n. 48266 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
DIFFUSIONI GRAFICHE S.p.a.
con sede in : VILLANOVA MONFERRATO AL
Unita' di : VILLANOVA MONFERRATO AL
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 09/07/2009 al 08/07/2010

****

Con il decreto n. 48267 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
FRATTINI S.p.a.
con sede in : SERIATE BG
Unita' di : SERIATE BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48268 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
DIADORA S.p.a.
con sede in : CAERANO DI SAN MARCO TV
Unita' di : CAERANO DI SAN MARCO TV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 30/06/2009 al 29/06/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46415 del 30/06/2009, limitatamente al periodo dal 30/06/2009 05/04/2010

****

Con il decreto n. 48269 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
GRUPPO MAHA S.p.a.
con sede in : NOLA NA
Unita' di :

APRILIA	LT
BARI	BA
CASTROVILLARI	CS
CORTENUOVA	BG
CUNEO	CN
FOIANO DELLA CHIANA	AR
MELILLI	SR
MERCOGLIANO	AV
MESAGNE	BR
MODUGNO	BA
PADOVA	PD
PAVONE CANAVESE	TO
PIANTEDO	SO
PONTECORVO	FR
RAGUSA	RG
RODENGO-SAIANO	BS
SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
SAVONA	SV
TEVEROLA	CE
TRIESTE	TS
VALMONTONE	RM
VITERBO	VT

il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 01/06/2009 al 30/06/2009

****

Con il decreto n. 48270 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
GRUPPO MAHA S.p.a.
con sede in : NOLA NA
Unita' di :

APRILIA	LT
BARI	BA
CARPI	MO
CASTROVILLARI	CS
CHIETI	CH
CINISELLO BALSAMO	MI
CORTENUOVA	BG
CUNEO	CN
FOIANO DELLA CHIANA	AR
GAVIRATE	VA
GROTTAMMARE	AP
MELILLI	SR
MERCOGLIANO	AV
MESAGNE	BR
MODUGNO	BA
NOLA	NA
PADOVA	PD
PALERMO	PA
PAVONE CANAVESE	TO
PIANTEDO	SO
PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR
PONTECORVO	FR
VIRGILIO	MN
RAGUSA	RG
RIMINI	RN
RIZZICONI	RC
RODENGO-SAIANO	BS
SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
SAN GIULIANO MILANESE	MI
SASSARI	SS
SAVONA	SV
SESTU	CA
TEVEROLA	CE
TRIESTE	TS
VALMONTONE	RM
VIGLIANO BIELLESE	BI
VITA	TP

il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 01/07/2009 al 23/02/2010

****

Con il decreto n. 48271 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
TRUST PLASTRON S.r.l.
con sede in : POLIA VV
Unita' di : POLIA VV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 17/06/2009 al 16/06/2010

****

Con il decreto n. 48272 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
TRACAL TRASPORTI S.r.l.
con sede in : GRAVELLONA TOCE VB
Unita' di : GRAVELLONA TOCE VB
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 27/03/2009 al 26/03/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45257 del 12/03/2008, limitatamente al periodo dal 27/03/2009 17/09/2009

****

Con il decreto n. 48273 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
I.M.L. 2 S.r.l.
con sede in : ZERO BRANCO TV
Unita' di : ZERO BRANCO TV

il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 03/07/2009 al 02/07/2010

****

Con il decreto n. 48274 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
GARNIGA ENTERPRISE S.r.l.
con sede in : ISERA TN
Unita' di : ISERA TN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48275 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ASTRA S.r.l.
con sede in : BARLETTA BA
Unita' di : BARLETTA BA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 15/07/2009 al 14/07/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46977 del 04/09/2009, limitatamente al periodo dal 15/07/2009 31/05/2010

****

Con il decreto n. 48276 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
HENRIETTE CONFEZIONI S.p.a.
con sede in : CASTENEDOLO BS
Unita' di : CASTENEDOLO BS
PESCARA PE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 11/06/2009 al 10/06/2010

****

Con il decreto n. 48277 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.a.
con sede in : GONZAGA MN
Unita' di : GONZAGA MN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 05/07/2009 al 03/01/2010

****

Con il decreto n. 48278 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
MAGNA CLOSURES S.p.a.
con sede in : COLLESALVETTI LI
Unita' di : COLLESALVETTI LI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 17/10/2007 al 16/04/2008

****

Con il decreto n. 48279 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
NUOVA CESAT Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : FIRENZE FI
Unita' di : FIRENZE FI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48280 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
ROMI ITALIA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : GRUGLIASCO TO
PONT CANAVESE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 25/07/2009 al 24/07/2010

****

Con il decreto n. 48282 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
MARANGONI TYRE S.p.a.
con sede in : ANAGNI FR
Unita' di : ANAGNI FR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/10/2008 al 30/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/10/2008 al 30/09/2009

****

Con il decreto n. 48283 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
THUN S.p.a.
con sede in : BOLZANO * BOZEN BZ
Unita' di : BOLZANO * BOZEN BZ
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 14/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 14/08/2010

****

Con il decreto n. 48284 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della **OBEROSLER** S.p.a.
con sede in : SAN LORENZO DI SEBATO * SANKT BZ
Unita' di : BOLZANO * BOZEN BZ
LAIVES * LEIFERS BZ
PONTE GARDENA * WAIDBRUCK BZ
SAN LORENZO DI SEBATO * SANKT LORENZEN BZ
SANTA CRISTINA VALGARDENA * SANKTA CHRISTINA IN GROEDEN BZ
SARENTINO * SARNTAL BZ
VANDOIES * VINTL BZ
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 30/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 30/01/2010

****

Con il decreto n. 48285 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della **FAC TRADIZIONI VENEZIANE** S.r.l.
con sede in : TORREGLIA PD
Unita' di : TORREGLIA PD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 22/06/2009 al 21/07/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 22/06/2009 al 21/07/2009

****

Con il decreto n. 48286 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della **CI.ESSE** Societa a responsabilita limitata
con sede in : SCAFATI SA
Unita' di : NOCERA INFERIORE SA
SCAFATI SA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 23/10/2009 al 22/04/2010

****

Con il decreto n. 48287 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
BODYCOTE TRATTAMENTI TERMICI S.p.a.
con sede in : RODENGO-SAIANO BS
Unita' di : FLERO BS
MADONE BG
RODENGO-SAIANO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48288 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
PLASTIMEC S.r.l.
con sede in : PALAZZOLO VERCELLESE VC
Unita' di : PALAZZOLO VERCELLESE VC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/06/2009 al 05/10/2009

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 44624 dello 09/12/2008 ad ulteriori 10 unità per il periodo dal 01/06/2009 al 05/10/2009. Esso inoltre autorizza un'ulteriore riduzione dell'orario per le 13 unità interessate dal D.D 44624.

****

Con il decreto n. 48289 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI Societa consortile a responsabilita
con sede in : PALERMO PA
Unita' di : PALERMO PA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 12/08/2008 al 31/12/2008

****

Con il decreto n. 48290 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della
COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI Societa consortile a responsabilita
con sede in : PALERMO PA
Unita' di : PALERMO PA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/01/2008 al 10/08/2008

****

Con il decreto n. 48291 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della **COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI** Societa consortile a responsabilita
con sede in : PALERMO PA
Unita' di : PALERMO PA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 06/11/2007 al 11/08/2008

****

Con il decreto n. 48292 del 24/11/2009 è stato concesso , in favore della **SOC. COOP MULTISERVICE SICILIANA** Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : CATANIA CT
Unita' di : CALTANISSETTA CL
ENNA EN
CATANIA CT
MESSINA ME
RAGUSA RG
SIRACUSA SR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 04/09/2008 al 03/09/2009

****

10A03049

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6, adottata in data 20 novembre 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

Con ministeriale n. 24/IX/0003574/FAR-L-69 del 19 febbraio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 20 novembre 2009, concernente l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2010, delle pensioni e dei coefficenti economici di cui agli articoli 7 e 27 del regolamento di previdenza ed assistenza.

10A03529

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 3, adottata in data 28 novembre 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari - ENPAV.

Con ministeriale n. 24/IX/0004080/VET-L-33 del 25 febbraio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3, adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 28 novembre 2009, concernente modifiche al regolamento per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.

10A03530

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 55/2009, adottata in data 25 settembre 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM.

Con ministeriale n. 24/IX/0004674/MED-L-73 del 5 marzo 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 55/2009 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 25 settembre 2009, con la quale si è inteso attivare presso il Servizio contributi del Dipartimento della previdenza le funzioni di vigilanza previste dalla normativa vigente in materia di verifica del rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi per quanto attiene, in particolare, alla contribuzione ex art. 1, comma 39, della legge 23 aprile 2004, n. 124.

10A03531

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori, della provincia di Mantova

Con decreto direttoriale 4 febbraio 2010, la retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6) e 7) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da valere nella provincia di Mantova, è determinata nella misura di euro 49,00 con decorrenza 1º gennaio 2010, per un periodo di due anni.

Detta retribuzione, per l'anno 2011, dovrà comunque essere adeguata al nuovo minimale per la liquidazione delle rendite, stabilito ai sensi del combinato disposto dall'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, qualora quest'ultimo dovesse risultare di importo superiore.

10A03163

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori della provincia di Cremona

Con decreto direttoriale 4 febbraio 2010, la retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6) e n. 7) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da valere nella provincia di Cremona, è determinata nella misura di euro 49,50 con decorrenza 1° gennaio 2010, per un periodo di due anni.

Detta retribuzione, per l'anno 2011, dovrà comunque essere adeguata al nuovo minimale per la liquidazione delle rendite, stabilito ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, qualora quest'ultimo dovesse risultare di importo superiore.

10A03171

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio della consultazione pubblica sul «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2010», ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni

Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di **autorità procedente** ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

PREMESSO CHE

- la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito con la legge 27 ottobre 2003, n. 290, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la documentazione relativa alla proposta di **"PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE 2010"**, ai fini della sua approvazione, con nota acquisita al protocollo n. 0000681 del 24 febbraio 2010;
- il suddetto Piano è predisposto annualmente da Terna S.p.A. in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 relativo alla concessione a Terna S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e contiene gli interventi sulla rete elettrica di trasmissione nazionale in programma finalizzati a garantire la sicurezza, l'affidabilità e la copertura del fabbisogno elettrico;
- il provvedimento di approvazione del suddetto Piano può essere adottato soltanto previo svolgimento della valutazione ambientale strategica dello stesso;
- la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in qualità di **proponente** ai sensi del decreto legislativo 152/2006, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso trasmette, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Salvaguardia Ambientale, alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – Sezione VAS, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, domanda di parere motivato, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, della suddetta proposta di **"PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE 2010"**

COMUNICA CHE

ai fini dell'avvio della "consultazione" prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

- copia del Piano di Sviluppo 2010, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica è trasmessa agli uffici di Presidenza di tutte le Province, alle Direzioni Regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai Parchi Nazionali nonché ai seguenti Uffici delle Regioni e delle Province Autonome:

- **Regione Abruzzo** - Assessorato Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Via Leonardo Da Vinci, 1 (Palazzo Silone) - 67100 L'Aquila;
- **Regione Basilicata** - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Via Regione Basilicata, 5 - 85100 Potenza;
- **Regione Calabria** - Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Via Cosenza, 1/G - 88063 Catanzaro Lido;
- **Regione Campania** - 02 Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - Servizio 04 Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza - Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli;
- **Regione Emilia Romagna** - D.G. Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale - Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna;
- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Via Giulia 75/1 - 34100 Trieste;
- **Regione Lazio** – Dipartimento Territorio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale – Ufficio Valutazione Ambientale Strategica – Via del Tintoretto 432 - 00142 Roma;
- **Regione Liguria** - Dipartimento Ambiente - Settore Valutazione Impatto Ambientale – Via D'Annunzio 111 - 16100 Genova;
- **Regione Lombardia** - D.G. Territorio e Urbanistica - Unità Operativa Programmazione Integrata e Valutazione di Impatto – Struttura V.I.A. - Via Sassetti 32/2 – 20134 Milano;
- **Regione Marche** - Assessorato Ambiente - Servizio Ambiente e Paesaggio - Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - Via Tiziano 44 - 60100 Ancona;
- **Regione Molise** - Assessorato Ambiente – Servizio Conservazione Natura e VIA – Via d'Amato 15/A - 86100 Campobasso;
- **Regione Piemonte** - Direzione Regionale Ambiente - Sistema informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale - Via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino;
- **Regione Puglia** – Assessorato all'Ecologia – Ufficio VAS – Via delle Magnolie 6/8 (ex ENAIP)– Zona Industriale 70026 Modugno (BA);
- **Regione Sardegna** - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) – Via Roma, 80 - 09123 Cagliari;
- **Regione Siciliana** - Assessorato Territorio e Ambiente - Servizio 2 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Impatto Ambientale - Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo;
- **Regione Toscana** - Direzione Generale Presidenza, Area di Coordinamento Programmazione e Controllo Settore Valutazione di Impatto Ambientale - Via Bardazzi 19-21 - 50127 Firenze;
- **Regione Umbria** - Direzione Generale Ambiente, Territorio e Infrastrutture – Servizio Rischio Idrogeologico, cave e Valutazioni Ambientali – Piazza Partigiani, 1 – 06121 – Perugia;
- **Regione Veneto** - Segreteria Regionale Infrastrutture e mobilità - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - Palazzo Linetti - Calle Priuli - Cannaregio, 99 – 30121 Venezia;
- **Regione Autonoma Valle d'Aosta** - Assessorato Territorio e Ambiente e Opere Pubbliche - Dip. Territorio, Ambiente e Risorse Idriche - Direzione Ambiente - Via Promis n. 2/A - 11100 Aosta;
- **Provincia Autonoma di Trento** - Assessorato Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici - Dipartimento Ambiente - Via Jacopo Aconcio 5 - 38100 Trento;
- **Provincia Autonoma di Bolzano** - Dipartimento Urbanistica, Ambiente ed Energia - Agenzia Provinciale per l'Ambiente - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - via Amba-Alagi 35 - 39100 Bolzano;

▪ la stessa documentazione sarà disponibile sul sito informatico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare **www.minambiente.it**, sul sito del Ministero per i Beni e

le Attività Culturali **www.beniculturali.gov.it**, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico **www.sviluppoeconomico.gov.it,** nonché sul sito web di Terna S.p.A. **www.terna.it**;

- chiunque abbia interesse può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare, entro il termine di **60 (sessanta giorni)** dalla data di pubblicazione del presente avviso, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi
  in forma scritta a:
  - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA;
  - Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee, Via San Michele 22 - 00153 ROMA
  - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – Sezione VAS – Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 ROMA,
  - Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma

  o in formato elettronico ad entrambi i seguenti indirizzi e-mail:
  - CTVIA@minambiente.it (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale)
  - info_vas@terna.it (TERNA S.p.A. - Roma).

10A03444

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle georisorse (C.I.N.I.Geo), in Roma

Con decreto ministeriale 12 marzo 2010 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle georisorse (C.I.N.I.Geo), con sede in Roma.

10A03536

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend 25 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 351 del 26 febbraio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DILATREND 25 mg por. tbl. nob. dalla REPUBBLICA CECA con numero di autorizzazione 77/1015/92-S/C, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

IMPORTATORE : BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Confezione: DILATREND "25 mg compresse" 20 compresse
Codice: 039312018 (in base 10) 15HQNL (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse
Ogni compressa contiene:
Principio attivo:Carvedilolum (carvedilolo) 25 mg in una compressa
Eccipienti: Lattosio monoidrato, saccarosio, povidone 25, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: Carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.
Trattamento dell'angina pectoris.
Trattamento dello scompenso cardiaco.

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A. Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: : DILATREND "25 mg compresse" 20 compresse
Codice: 039312018
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
7,78 EURO
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
12,84 EURO

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: : DILATREND "25 mg compresse" 20 compresse
Codice: 039312018
Classificazione ai fini della fornitura:
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03359

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan 1G»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 352 del 26 febbraio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1G comprimé effervescent dalla FRANCIA con numero di autorizzazione 352 917-8, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE: MEDIFARM s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina 1166 – Roma

Confezione: EFFERALGAN "ADULTI 1000 mg compresse effervescenti" 16 compresse
Codice IP: 038150052 (in base 10) 14D7X4 (in base 32)
Forma Farmaceutica : compressa effervescente
Composizione : ogni compressa contiene
Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;
Eccipienti: Acido citrico; Sodio carbonato; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio saccarinato; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici)

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: EFFERALGAN "ADULTI 1000 mg compresse effervescenti" 16 compresse
Codice IP: 038150052
Classe di rimborsabilità:C

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: EFFERALGAN "ADULTI 1000 mg compresse effervescenti" 16 compresse
Codice IP: 038150052
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

10A03360

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Naprilene»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 350 del 26 febbraio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale NAPRILENE 5 mg comprimidos dalla SPAGNA con numero di autorizzazione 57.873 codigo national 999930-8, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

IMPORTATORE : BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Confezione: NAPRILENE "5 mg compresse" 28 compresse
Codice: 037961024 (in base 10) 146HB0 (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse
Ogni compressa contiene:
Principio attivo: enalapril maleato 5 mg
Eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento dell'ipertensione.
Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.
Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A. Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: NAPRILENE "5 mg compresse" 28 compresse
Codice: 037961024
Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa):
2,73 EURO
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
4,51 EURO

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: NAPRILENE "5 mg compresse" 28 compresse
Codice: 037961024
Classificazione ai fini della fornitura:
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03362

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 349 del 26 febbraio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale SANDIMMUN NEORAL 50 mg capsule 50 tab. dalla POLONIA con numero di autorizzazione R/3367, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

IMPORTATORE : BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Confezione: SANDIMMUN NEORAL "50 mg capsule molli" 50 capsule
Codice: 039332010 (in base 10) 15JB5B (in base 32)
Forma Farmaceutica : capsule molli
Ogni capsula molle contiene:
Principio attivo: Ciclosporina 50mg
Eccipienti: *Soluzione di riempimento:*DL-α-tocoferolo, etanolo assoluto, glicole propilenico, olio di ricino poliossietilenato idrogenato, mono-, di- e trigliceridi di olio di mais.
Costituente della capsula: titanio diossido, glicerolo 85%, glicole propilenico, gelatina.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trapianti
- TRAPIANTO D'ORGANO Prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di rene, fegato, cuore, cuore-polmone, polmone e pancreas. Trattamento del rigetto di trapianto in pazienti che hanno ricevuto precedentemente altre terapie immunosoppressive.
- TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO Prevenzione del rigetto del trapianto di midollo osseo. Profilassi e trattamento della "malattia da trapianto verso ospite" ("graft versus host-disease" o GVHD).

Malattie autoimmuni
- UVEITE ENDOGENA Trattaniento dell'uveite posteriore o intermedia di origine non infettiva, in fase attiva, a rischio di grave perdita della funzione visiva, quando le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano effetti indesiderati inaccettabili. Trattamento dell'uveite nel morbo di Behçet, con ripetuti attacchi infiammatori a carico della retina.
- SINDROME NEFROSICA Sindrome nefrosica steroido-dipendente e steroido-resistente in adulti e bambini, dovuta a glomerulopatie quali: glomerulonefrite a lesioni minime, glomerulosclerosi locale e segmentaria e glomerulonefrite membranosa.

Sandimmun Neonal è efficace nell'indurre la remissione della malattia ed è utilizzato anche come terapia di mantenimento. Risulta inoltre efficace nel mantenere la remissione indotta dai corticosteroidi, consentendone il loro risparmio e/o sospensione.
- ARTRITE REUMATOIDE Trattamento dell'artrite reumatoide severa in fase attiva, in fase attiva, i pazienti in cui i classici farmaci antireumatici a lenta azione risultano inappropriati o inefficaci.

- PSORIASI Trattamento della psoriasi grave in pazienti in cui le terapie convenzionali sono inefficaci o inappropriate.
- DERMATITE ATOPICA Sandimmun Neoral è indicato nei pazienti con dermatite atopica grave, quando è richiesta una terapia sistemica.

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A. Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: SANDIMMUN NEORAL "50 mg capsule molli" 50 capsule
Codice: 039332010
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
73,51 EURO
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
121,33 EURO

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: SANDIMMUN NEORAL "50 mg capsule molli" 50 capsule
Codice: 039332010
Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03363

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione relativa all'adozione del regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Autorità, di cui all'articolo 54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'Autorità, nella riunione di Consiglio del 28 gennaio 2009, ha approvato il regolamento in epigrafe, il cui testo è pubblicato sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it, sezione tematica «Amministrazione, Organizzazione e Funzionamento».

10A03350

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a finaco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i imarchi (punzoni) in dotazione; le stessse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini.

31/01/2008	42 RN	Magnani Renato Via Osteria Pettini 21 47900 Rimini - RN
12/03/2009	79RN	Grassi Simone Via Vittorio Veneto 15/A 47942 San Giovanni in M. - RN
22/05/2008	77RN	La Bottega dell'Arte orafa di Turci Gabriele Via Sigismondo 12 47900 Rimini RN
31/12/2009	7 RN	Pierobon Roberto Via Garibaldi 130 47900 Rimini - RN

10A03177

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-067) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.